



Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

Nota integrativa al Bilancio 2021/2023

PREMESSA

La presente nota integrativa è costruita tenuto conto del quadro normativo di riferimento delineato dalla legge di bilancio per il 2021 (Legge 30.12.2020 n. 178). Sul piano tecnico, il bilancio di previsione è costruito secondo l'impianto normativo ispirato ai principi di armonizzazione dei sistemi di contabilità del comparto pubblico, come declinati dal D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Si conferma che, nel rispetto della legge 243/2012 in materia di nuovi equilibri di bilancio e di rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli enti locali si considerano in equilibrio "in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo" (art. 1 comma 821 L. 145/2018).

La presente nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D. lgs 118/2001 e dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo.

I criteri di valutazione adottati per le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2021-2023 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche.

L'articolazione del nuovo bilancio armonizzato segue una logica espositiva diretta a definire l'utilizzo delle risorse che l'ente prevede di reperire nel triennio 2021/2023, suddividendole per missioni e programmi, in coerenza con quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'Ente.

La parte spesa del bilancio risulta articolata in missioni, programmi e titoli, tassativamente definiti dalla normativa, in sostituzione della precedente struttura introdotta dall'ex DPR n. 194/1996 che prevedeva la suddivisione in titoli, funzioni, servizi e interventi, scelti in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

La parte entrata del bilancio, invece, prevede la classificazione per titoli e tipologie, in sostituzione della precedente suddivisione in titoli, categorie e risorse.

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del D. lgs. n. 23/6/2011 n. 118, l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata (ex categoria) e dal programma in spesa (ex servizio) e quindi, stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, al documento previsionale deve essere allegata una serie di prospetti, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Tra i principali prospetti allegati si segnalano:

- le entrate per titoli, tipologie e categorie;
- le spese per missioni, programmi e macroaggregati;
- la composizione del Fondo pluriennale vincolato e del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- l'elenco delle previsioni secondo la struttura del livello IV del piano dei conti finanziario.

Costituisce un allegato dello schema del bilancio di previsione la nuova Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, approvata con il Decreto 28 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno.

Un ulteriore allegato è costituito dal Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, già approvato con il Decreto 22 dicembre 2015 del Ministero dell'interno e redatto sulla base degli stanziamenti definitivi dell'anno

2019 (compresi eventuali emendamenti approvati dal Consiglio comunale).

Si precisa, tuttavia, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (macroaggregati) o dei Dirigenti (articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario).

Il bilancio armonizzato, inoltre, affianca ai dati di competenza anche le previsioni di cassa solo del primo esercizio, che devono rispondere alle regole dei nuovi principi contabili, a mente dei quali le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate dovranno essere registrate nelle scritture contabili nel momento in cui le stesse sorgono ed imputate all'esercizio nel quale diventeranno effettivamente esigibili.

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il punto 9.11.1 del citato Principio contabile allegato 4/1 al D. lgs. n. 118/2011 indica il contenuto minimo che la nota integrativa deve presentare, ovvero:

- a) **i criteri di valutazione** adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) **l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente**, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) **l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto**, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) **l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili**;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- l) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o ritenute necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11).

Si è operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto dalle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che “(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)” (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

La struttura del bilancio armonizzato è molto più sintetica rispetto al vecchio schema pertanto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede al punto 9.3 la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione.

La Nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensibile la lettura dello stesso.

Al bilancio di previsione finanziario sono allegati oltre la presente Nota integrativa, i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- f) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) Il piano degli indicatori bilancio suddiviso nelle tre componenti: indicatori sintetici, analitici di entrata, analitici di spesa;
- h) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- i) le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- j) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

1. I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI.

La fase di programmazione risulta completamente rivista sia negli strumenti che nei tempi, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene conto dalle scelte già operate nei precedenti esercizi, e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dal D.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità)
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità)
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità)
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità).

1.1 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito, compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo.

Ma il risultato di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa. Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo e la consistenza patrimoniale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

La Tabella seguente riporta il Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 (Deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 30/01/2021, aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/03/2021), aggiornato con gli atti di riaccertamento ordinario 2020 in corso di istruttoria.

Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	14.152.912,04
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	16.269.418,54
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	13.924.107,74
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	320.079,53
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	398.611,90
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	81.394,99
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	16.658.150,20
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1)	0,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	16.658.150,20
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 (4)	10.708.754,75
	Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
	Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
	Fondo contenzioso (5)	1.282.849,53
	Altri accantonamenti (5)	806.064,47
	B) Totale parte accantonata	12.797.668,75
Parte vincolata al 31/12/2020		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	637.700,84
	Vincoli derivanti da trasferimenti	618.416,27
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	493.317,41
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	703.848,93
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	2.453.283,45
Parte destinata agli investimenti		

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

	D) Totale parte destinata agli investimenti	218.564,67
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.188.633,33
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	40.000,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	56.304,38
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	403.864,49
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	638.133,22
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	1.138.302,09

1.2 COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Il risultato di amministrazione presunto è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende essenzialmente da due fattori: l'esistenza o meno di una situazione definitiva che può, a sua volta, essere già stata formalizzata o meno.

Alla data di predisposizione del Bilancio di Previsione si è in presenza di una situazione definita solo dal punto di vista tecnico ma non ancora formalmente conclusa (chiusure di pre-consuntivo).

Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle componenti elementari, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti in conto capitale concessi per il finanziamento di interventi con destinazione specifica e, infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo di destinazione su libera scelta dell'ente.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 (verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 2020 – deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2021, rettificata con deliberazione di G.C. n. 70/2021) applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili alla data del 29/03/2021, integrate alla data odierna con riferimento agli atti di riaccertamento ordinari contabilizzati. Le conclusioni di questa verifica hanno evidenziato:

- Un fondo di cassa al 31/12/2020 di **€ 7.193.383,68**
- Un risultato di amministrazione presunto di **€ 16.658.150,20**

Ai sensi del vigente principio contabile applicato all. 4/2, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. A seguito della determinazione del risultato di amministrazione presunto, come determinato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 17/2021, integrata con deliberazione della G.C. n. 70/2021, e la sua distinzione delle componenti accantonata, vincolata e destinata, è possibile utilizzare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate. Con la disponibilità del risultato di amministrazione definitivo (rendiconto approvato) e

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

compatibilmente con i vincoli imposti dai principi contabili, è invece possibile estendere la tipologia di applicazione dell'avanzo alle altre componenti, diverse da quelle vincolate.

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020	
PARTE ACCANTONATA	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	10.708.754,75
Fondo anticipazioni di liquidità	0,00
Fondo società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	1.282.849,53
Altri accantonamenti	806.064,47
B) Totale parte accantonata	12.797.668,75
PARTE VINCOLATA	
Vincoli derivati da leggi e dai principi contabili	637.700,84
Vincoli derivanti da trasferimenti	618.416,27
Vincoli derivanti da mutui	493.317,41
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	703.848,93
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	2.453.283,45
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	
D) Totale parte destinata agli investimenti	218.564,67
Totale parte disponibile (E = A-B-C-D)	
	1.188.633,33
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Come evidenziato in premessa, ai fini del rispetto di tali equilibri rilevano, dal lato entrata, a vario titolo e in modo differenziato, l'avanzo d'amministrazione, il fondo pluriennale vincolato e l'indebitamento e, dal lato spesa, il disavanzo, il fondo crediti dubbia esigibilità, il fondo rischi, il fondo pluriennale vincolato e il rimborso delle quote capitale del debito.

1.3 I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

IL PAREGGIO DI BILANCIO

Il Bilancio di previsione 2021/2023 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrate/Uscite	Cassa entrata	Cassa uscita comprensiva del Fondo di cassa
Esercizio 2021	22.965.622,59	31.093.118,08	31.093.118,08
Esercizio 2022	27.399.879,78		
Esercizio 2023	21.964.804,51		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2021-2023, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

1) politica tariffaria: si premette che la legge di Bilancio 2020 ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (comma 738) e l'istituzione della nuova imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739 – 783.). Sempre la legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione del canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni. L'attesa proroga dei precedenti prelievi non è avvenuta, pertanto i nuovi canoni sono applicati a decorrere dal 2021. Per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa:

a) le previsioni di spesa del bilancio 2021-2023 sono state formulate in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative nonché alla situazione di pandemia ancora in corso, adottando una politica di contenimento pur garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi;

b) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli di tipo economico e contrattuale, anche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, dal successivo D.L. n. 34/2019 e dal conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, al fine di garantire i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, anche con riferimento alle novità introdotte dalla Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), è stato approvato dalla Giunta Comunale il fabbisogno del personale per gli anni 2021 - 2023, che tiene conto delle urgenti esigenze di personale espresse dalle varie aree organizzative anche alla luce dei pensionamenti che si andranno a registrare nel triennio; La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021-2023, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

3) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Si richiama inoltre la facoltà, confermata dall'art. 1 comma 786 della Legge n. 178/2020 anche per il 2021, così come per il 2020, di destinare tale tipologia di entrata, anche integralmente, al finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza Covid-19, facoltà di cui il nostro comune non si avvale.

4) con riferimento alla politica di indebitamento: il Comune di San Pietro Vernotico non ha stato prevista l'attivazione di nuovi mutui.

IL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Il progetto di bilancio rispetta i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla modifica ex art. 40 del D.lgs. 118/2011, secondo la quale “il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

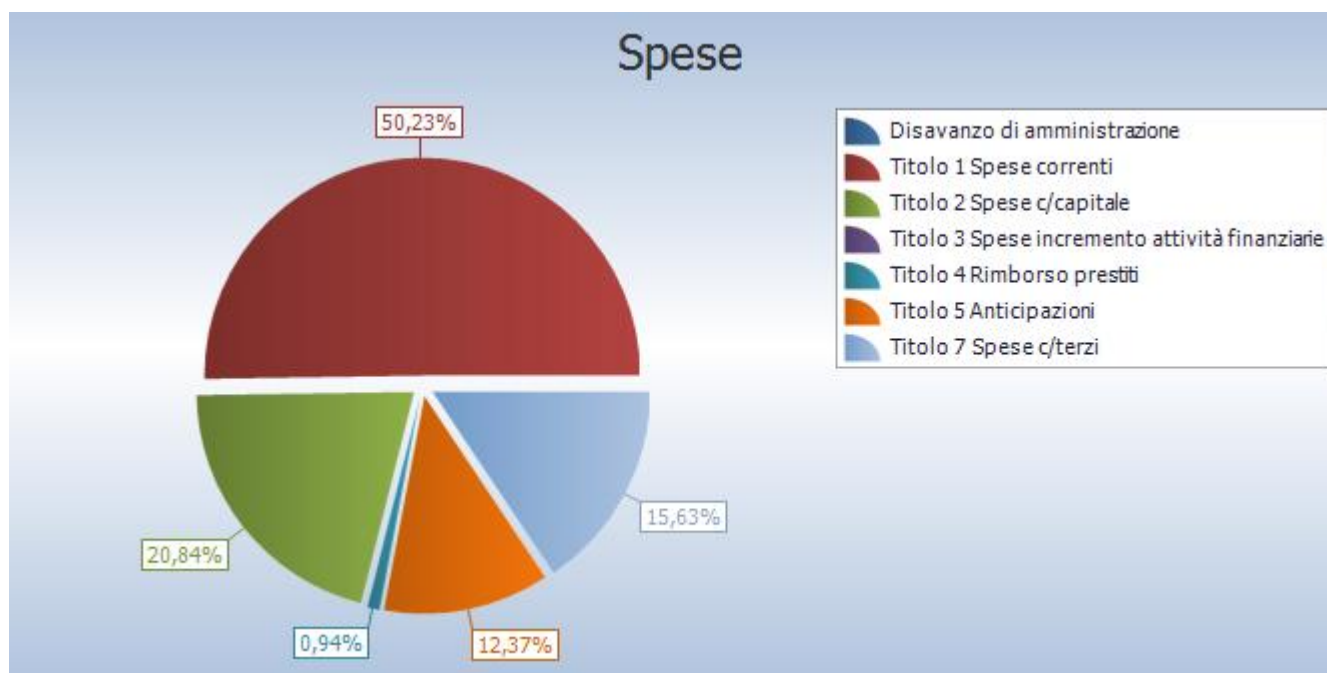
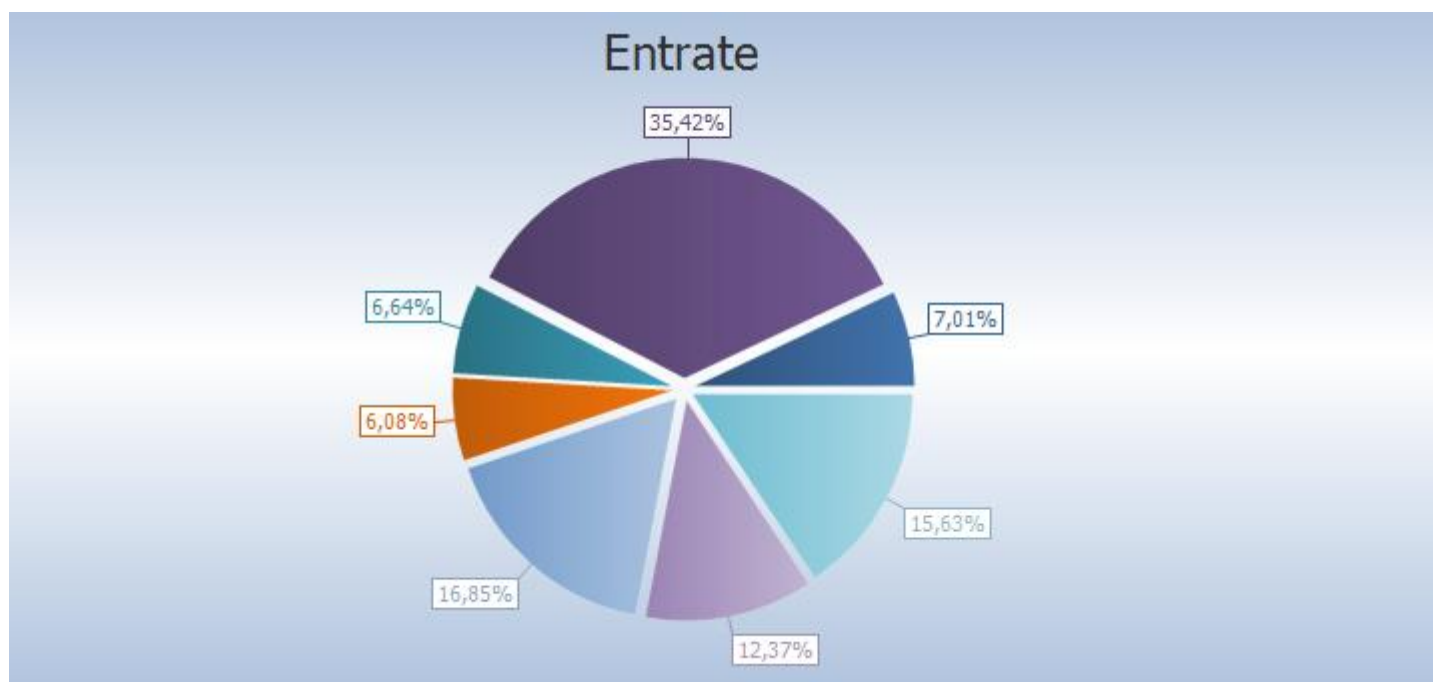
Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".

Il quadro generale riassuntivo 2021-2023 mostra i seguenti dati:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	
ENTRATE	
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.609.356,84
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.134.582,75
Titolo 2 Trasferimenti correnti	1.524.577,96
Titolo 3 Entrate extratributarie	1.396.450,30
Titolo 4 Entrate in conto capitale	3.870.606,01
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
Totale entrate finali	14.926.217,02
Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.840.048,73
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	3.590.000,00
Totale titoli	21.356.265,75
TOTALE ENTRATE	22.965.622,59
SPESE	
Disavanzo di amministrazione	0,00
Titolo 1 Spese correnti	11.535.848,90
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	4.784.983,06
- di cui fondo pluriennale vincolato	500.000,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
Totale spese finali	16.320.831,96
Titolo 4 Rimborso Prestiti	214.741,90
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.840.048,73
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	3.590.000,00
Totale titoli	22.965.622,59
TOTALE SPESE	22.965.622,59



GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

La sintesi delle previsioni, ripartite tra entrate ed uscite in parte corrente e in conto capitale, per ciascuna delle annualità, è esposta nelle tabelle di seguito riportate. Da esse si evince che il vincolo del pareggio complessivo è rispettato ai sensi dell'art. 162 del TUEL.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

- equilibrio di parte corrente;
- equilibrio di parte capitale;

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.193.382,68			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	11.055.611,01	10.802.989,27	10.795.086,66
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	11.535.848,90	10.660.909,37	10.680.111,76
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		1.919.488,35	1.919.488,35	1.919.488,35
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	214.741,90	222.079,90	194.974,90
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-694.979,79	-80.000,00	-80.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)	629.979,79	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	65.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	979.377,05	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	500.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.870.606,01	9.666.841,78	4.739.669,12
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	65.000,00	80.000,00	80.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	4.784.983,06	10.086.841,78	4.659.669,12
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	629.979,79	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-629.979,79	0,00	0,00

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.3.1 ANALISI DELLE ENTRATE

La presente nota integrativa illustra i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio.

Le previsioni di bilancio sono state effettuate nel rispetto della normativa vigente, in particolare il D.lgs. n. 118/2011 e, specificatamente, il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato 4/2 al medesimo Decreto), in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili nel momento in cui le stesse sorgono e devono essere imputate all'esercizio nel quale diventano effettivamente esigibili.

Il Bilancio di previsione 2021/2023 è stato predisposto in un contesto di incertezza, sia per quanto attiene all'evoluzione dell'emergenza COVID-19, sia per quanto riguarda i trasferimenti erariali e le corrispondenti decurtazioni tenuto conto che mancano i corrispondenti decreti ministeriali di assegnazione / ristoro.

Trend storico delle entrate

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamento	Previsioni	Previsioni	Previsioni
	1	2	3	4	5	6
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.736.289,90	948.063,67	630.264,03	1.609.356,84	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	64.856,80	28.311,19	73.678,84	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	179.666,10	1.162.054,82	815.263,46	0,00	500.000,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.945.192,04	8.278.976,25	8.163.795,10	8.134.582,75	8.134.582,75	8.134.582,75
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.424.429,02	1.243.775,45	2.550.508,96	1.524.577,96	1.301.488,33	1.301.488,33
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.063.335,23	1.837.443,21	1.374.452,27	1.396.450,30	1.366.918,19	1.359.015,58
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	780.943,24	519.073,27	4.338.546,25	3.870.606,01	9.666.841,78	4.739.669,12
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.955.947,27	0,00	2.608.239,07	2.840.048,73	2.840.048,73	2.840.048,73
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.658.936,72	1.245.175,37	12.130.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	20.809.596,32	15.262.873,23	33.204.747,98	22.965.622,59	27.399.879,78	21.964.804,51

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

ENTRATE CORRENTI

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni
	1	2	3	4	5	6
Imposte, tasse e proventi assimilati	6.365.582,55	6.647.908,84	6.487.080,22	6.330.000,00	6.330.000,00	6.330.000,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.579.609,49	1.586.543,68	1.676.714,88	1.804.582,75	1.804.582,75	1.804.582,75
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.945.193,04	8.234.452,52	8.163.795,1	8.134.582,75	8.134.582,75	8.134.582,75

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) con l'art. 1 ai commi 738 e seguenti, ha previsto che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Dal 2021 è inoltre introdotto il canone patrimoniale unico in sostituzione degli attuali prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico.

Si rammenta inoltre che la riscossione delle entrate comunali ha subito un forte rallentamento ad opera di diversi decreti legge che, al fine di mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19 sull'economia, hanno nel tempo disposto la sospensione per i versamenti e la riscossione coattiva delle entrate locali, a cominciare dal decreto n. 18/2020 (Cura Italia), via via fino al D.L. 7/2021, che proroga tale sospensione fino al 28/02/2021, con effetti quindi anche sull'esercizio 2021.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dall'anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti.

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

L'aliquota di base della nuova IMU è stabilita nella misura dello 0,86%, con facoltà per il Comune di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al suo azzeramento (comma 754) fatta eccezione per le alcune fattispecie:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% con possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% con la sola possibilità per il Comune di ridurla fino all'azzeramento (comma 750);

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

- l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1% con possibilità per l'ente di aumentarla fino allo 0,25% ovvero di diminuirla fino all'azzeramento; detta fattispecie è tassabile fino all'anno d'imposta 2021, mentre dall'anno 2022 risulterà esente (comma 751);
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% con possibilità di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752); dall'anno 2020 i terreni agricoli, che comprendono per espressa previsione di legge (comma 741 lettera e) i terreni non coltivati, ricadenti nel Comune di Finale Ligure, classificato totalmente montano ai sensi della circolare 9/1993, sono esenti dall'IMU;
- l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06% ovvero di ridurla fino al 0,76% (comma 753)

A decorrere dal 2021 la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi molto ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti: infatti, il Comune può diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, che saranno stabilite con decreto ministeriale (comma 756) con obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote che ne formerà parte integrante (comma 757); alla data di compilazione della presente nota integrativa il prescritto decreto non è ancora stato emanato.

La Legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 599 e seguenti) ha introdotto alcune novità in materia di IMU, disciplinando l'esenzione per l'anno 2021 dalla prima rata per i settori del turismo e dello spettacolo e altre misure urgenti per il settore turistico, prevedendo a favore dei Comuni una compensazione finanziaria a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in questione.

Inoltre, sempre la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 48) ha introdotto alcune agevolazioni per i pensionati residenti all'estero è prevista per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, la riduzione del 50% dell'IMU, e di un terzo per la TARI. Anche in questo caso è previsto un contributo compensativo a favore dei comuni per compensare la corrispondente perdita di gettito.

Nel corso del 2020 il comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione n. 32 del 30.09.2020. Tale regolamento viene rettificato, sottoponendone l'applicazione al Consiglio Comunale, al fine di prevedere l'applicazione delle disposizioni della L. 30/12/2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021) secondo cui, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (comma 48 dell'art. 1). La proposta di rettifica del Regolamento della nuova IMU è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 25/03/2021.

Le aliquote per l'anno 2021 sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale, deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 25/03/2021, sono le seguenti:

FATTISPECIE	ALIQUOTA IMU %
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	-
Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,6%
IACP-ERP	1,06%
Fabbricati rurali strumentali	0,1%

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

Fabbricati merce	0,1%
Terreni agricoli	0,9%
Unità immobiliari classificate nella categoria catastale D	1,06%
Altri fabbricati Aree fabbricabili (no abitazione principale e fattispecie commi 750-753)	1,06%

Con le detrazioni d'imposta di seguito riportate:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	DETRAZIONE D'IMPOSTA
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	€ 200,00
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	€ 200,00

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (Pra).

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

RECUPERO EVASIONE IMU

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	900.000,00	900.000,00	900.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	757.260,00	757.260,00	757.260,00

RECUPERO EVASIONE TASI

Nonostante la TASI sia stata soppressa dall'anno 2020, è comunque possibile svolgere l'attività di accertamento per il recupero dell'evasione: i proventi stimati a tale titolo sono i seguenti:

		2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	76.100,00	76.100,00	76.100,00

RECUPERO EVASIONE TOSAP/COSAP

Nonostante la TOSAP/COSAP sia stata sostituita dall'anno 2021 dal Canone unico patrimoniale, è comunque possibile svolgere l'attività di accertamento per il recupero dell'evasione: i proventi stimati a tale titolo sono i seguenti:

		2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	10.000,00	10.00,00	10.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2021 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2019 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2019 e in c/residui nel 2020). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

La previsione per il triennio 2021-2023 deve tener conto di alcune norme che incidono sull'IRPEF, e di conseguenza, anche sull'addizionale comunale: ci si riferisce in particolare alla norma (L. 145/2018 – art. 1 comma 17) che ha introdotto a partire dal 2019, limitatamente alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, l'imposta sostitutiva all'IRPEF per i contribuenti in regime forfettario, che pertanto non versano più tale imposta al Comune; si richiama inoltre la norma, introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 34/2019 in materia di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, in misura crescente dall'anno 2019 (50%) fino al 2023 (100%). Tali disposizioni hanno quindi l'effetto di ridurre la base imponibile ed il conseguente gettito dell'addizionale IRPEF. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 25/03/2021 ve sottoposta al Consiglio Comunale la conferma dell'aliquota in misura pari a 0,8%.

TASSA RIFIUTI - TARI

Il Comune di San Pietro Vernotico, con riferimento al 2020, ha approvato le tariffe TARI confermando quelle in vigore nel 2019, giusta delibera di CC n. 30 del 30.09.2020.

In data 21/12/2020 il Comune di San Pietro Vernotico ha inviato ad Ager Puglia - quale ente territorialmente competente (ETC) della Regione Puglia - il Pef 2020.

Con determinazione n. 505 del 31.12.2020 Ager ha approvato, ma non validato, il piano economico finanziario del Comune di San Pietro Vernotico del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della delibera n. 57/2020 – ARERA secondo quanto prescritto dalla delibera n. 443/2019, nonché della relazione allegata relativa al PEF anno 2020, stabilendo di utilizzare il ruolo Tari anno 2019 ovvero il ruolo Tari anno 2020 (dati immediatamente disponibili per l'Ente di Governo d'ambito) ed applicando, in un'ottica di esclusiva tutela degli utenti, quello di maggior favore (nel caso di specie il ruolo Tari dell'anno 2020 pari a € 2.188.128,57) con esclusione di qualsiasi aumento del corrispettivo

Con delibera di G.C. n. 73 del 01/04/2021, questo Ente ha preso atto della delibera Ager n. 505/2020, e ne ha proposto la presa d'atto al Consiglio Comunale.

Nel dettaglio:

- con nota in atti prot. 2983 del 02/02/2021 AGER notificava al Comune di San Pietro Vernotico la determinazione n. 503 del 31/12/2020 di approvazione del PEF 2020, a cui allegava la relazione di cui all'art. 3, comma 4, della delibera n. 57/2020. Nella predetta relazione AGER addebitava all'Ente anziché al gestore la mancata validazione del PEF 2020 adducendo testualmente *“dall'esame della documentazione trasmessa non si è potuto procedere alla validazione del PEF in quanto il Comune non ottemperava alla produzione dei prescritti documenti”*;

- con nota in atti prot. n. 3475 del 06/02/2021, a firma del Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico, si contestava ad AGER quanto riportato nella su richiamata relazione allegata alla determinazione n. 503/2021, evidenziando che le risultanze dell'attività posta in essere da AGER non teneva conto della circostanza che l'Ente aveva adempiuto all'invio degli atti di propria competenza, che l'inadempienza riguardava i gestori (Monteco e Impregico) per i quali la norma prevede un intervento sostitutivo a carico di AGER di fatto non attuato, ometteva di prendere in considerazione gli ingenti costi determinati dalla situazione degli impianti di smaltimento rifiuti e dei connessi ingenti costi imposti all'Ente dalle scelte della medesima Agenzia, approvando un PEF 2020 pari al ruolo TARI 2019 che non tiene conto degli effettivi costi sostenuti per l'esercizio 2020 il cui dato rilevante riguarda proprio i costi di smaltimento e conferimento in discarica;

- con nota in atti prot. n. 4690 del 16/02/2021 AGER ha proceduto alla rettifica della relazione di cui all'art. 3, comma 4, della delibera n. 57/2020, dando atto dell'adempimento del Comune di San Pietro Vernotico ma confermando il gettito tari determinato per l'anno 2020 pari ad € 2.188.128,57, coincidente con quello 2019;

Occorre precisare che :

- i ruoli TARI 2019 e 2020 sono frutto entrambi delle tariffe 2019 calcolate a seguito dell'approvazione del PEF 2019, che si ricorda, era stato predisposto sulla base di una normativa antecedente alla delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019.
- Come noto, ai sensi dell'art. 107, co. 5, DL 18/2020, "L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 poteva essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."
- Nonostante MTR, all'art. 7 commi 7 e 8, e la relazione approvata da AGER preveda, per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero, che non sussistendo alcun gestore del ciclo integrato dei rifiuti, si dovesse procedere a dare indicazione nel PEF grezzo del Comune, e nonostante questo Ente ne abbia dato applicazione ed evidenza nella documentazione trasmessa, di fatto la decisione di AGER è stata diametralmente opposta alle disposizioni del metodo MTR;
- AGER, nonostante l'inerzia del gestore e senza tener conto dei costi di smaltimento e conferimento in discarica decisi per tutti i comuni della Puglia dalla medesima Agenzia, ha predisposto il PEF 2020 utilizzando il Ruolo Tari 2019 ovvero il ruolo TARI 2020;

Le decisioni di AGER per il Comune di San Pietro Vernotico fanno gravare l'equilibrio economico finanziario della gestione dei rifiuti sulla fiscalità generale dell'Ente anziché sulle specifiche entrate da gettito TARI.

Alla luce della mancata validazione del PEF, l'ETC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della delibera n. 57/2020, ha proceduto alla predisposizione del PEF dell'anno 2020 del Comune di San Pietro Vernotico utilizzando il ruolo Tari anno 2019 ovvero il ruolo Tari anno 2020 (dati immediatamente disponibili per l'Ente di Governo d'ambito) ed applicando, in un'ottica di esclusiva tutela degli utenti, quello di maggior favore (nel caso di specie il ruolo Tari dell'anno 2020 pari a € 2.188.128,57) con esclusione di qualsiasi aumento del corrispettivo ed in grado di garantire, allo stato, l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché idonei livelli di efficienza del servizio.

L'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 ha disposto, con riferimento alla TARI, la seguente proroga:

“ Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno”

Per l'anno 2021 Arera è infine intervenuta con la deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020 per definire alcuni elementi necessari per calcolare il PEF 2021, mentre il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato in data 30.12.2020 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

Le tariffe per l'anno 2021 saranno approvate, nei termini di legge, con deliberazione di Consiglio Comunale, sulla base del Piano Economico finanziario 2021 già inserito sulla piattaforma Ager ed in attesa di validazione.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale.

TOSAP/COSAP

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti (in caso sia positivo) o tra le spese correnti (in caso sia negativo), a seconda di come l'ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debba cioè contribuire ovvero ne benefici). L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati. Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) L. 232/2016 da parte della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884).

Inoltre l'art. 57, comma 1 del D.L. 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 commi da 791 a 794, ha incrementato il fondo di solidarietà dal 2021 per il potenziamento dei servizi sociali di circa 215 milioni per il 2021 (per gli anni successivi gli incrementi sono anche maggiori).

Con i commi da 791 a 794 viene, in primo luogo, incrementata la dotazione del fondo di solidarietà comunale con specifica finalità di impiego per:

a. lo **sviluppo dei servizi sociali** comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Si tratta di un incremento di 650,9 mln. di euro a regime, di cui **216 mln. assegnati per il 2021**;

b. il potenziamento del servizio **asili nido** dei Comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, **a decorrere dall'esercizio 2022**, con particolare attenzione ai comuni nei quali il servizio denota maggiori carenze. Il maggior stanziamento per il 2022 ammonta a 100 mln. di euro, in progressiva crescita fino a 300 mln. di euro annui a decorrere dal 2026.

Tale incremento di risorse conferma, incrementandone ulteriormente la dotazione complessiva, l'**innesto di natura "verticale" nell'ambito del sistema di perequazione** da tempo richiesto dall'ANCI e già parzialmente disposto per effetto della progressiva riassegnazione al Fondo delle risorse derivanti dalla **cessazione della operatività del taglio del dl 66/2014, che per il 2021 ammonta a 200 mln. di euro (rispetto ai 100 mln. del 2020)** e a regime raggiungerà i 560 mln. di euro annui.

Il comma 792 reca termini e modalità di riparto delle risorse aggiuntive, con modifica della norma di ordinaria regolazione del FSC (commi 448 e ss. della legge n. 232 del 2016).

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

Ai contributi aggiuntivi destinati allo **sviluppo dei servizi sociali** viene dedicata la nuova lettera d-quinquies del co. 449 della legge 232/2016.

I contributi sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato sulla base di una metodologia innovata per la funzione "Servizi sociali" ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard; entro il 30 giugno 2021.

Successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno di riferimento (il **30 giugno, per il 2021**), sono approvati con DPCM, sulla base di un'istruttoria condotta dalla CTFS, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse.

Le risorse non destinate ad assicurare gli obiettivi di servizio come sopra definiti saranno riacquisite al bilancio dello Stato.

Con l'inserimento della lettera d-sexies nel citato comma 449, viene inoltre stabilito, in modo analogo al precedente, il dispositivo di riparto delle risorse aggiuntive che a decorrere dal 2022 saranno destinate al potenziamento degli **asili nido**, con esplicito riferimento all'incremento dei posti disponibili. In questo campo la norma fa esplicito riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che come è noto non sono ancora stati definiti. In assenza di questi, la norma richiama indicatori quali il rapporto tra la media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido". Entro il 31 marzo 2022 sono approvate con DPCM, su proposta della CTFS, le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse che, ove non effettivamente utilizzate per il potenziamento dei posti degli asili nido, saranno riacquisite al bilancio dello Stato.

Va segnalato che nel caso degli asili nido, l'incremento di risorse coinvolge espressamente anche i Comuni della Sicilia e della Sardegna, per i quali non sono ancora determinati i fabbisogni standard comunali, elemento che renderà necessari ulteriori approfondimenti operativi in materia di riparto delle risorse e di monitoraggio degli interventi.

Il comma 792, infine, introduce l'ulteriore lettera d-septies nel mosaico delle quote che compongono il FSC comunale recato dal co. 449 della legge 232/2016. La quota di 1,077 mln. di euro, assicurata dallo Stato, compensa gli effetti finanziari della fuoriuscita del Comune di Sappada dalla giurisdizione della Regione Veneto e del suo accorpamento alla Regione Friuli Venezia Giulia, i cui enti locali sono regolati autonomamente senza l'intervento del FSC. Tale distacco ha determinato uno sbilancio a sfavore del fondo (e quindi della generalità dei Comuni delle RSO) di poco superiore al milione di euro, che negli scorsi anni (2018-20) è stato sostenuto con l'utilizzo di parte dell'accantonamento annuale sul FSC ed ora è finanziato stabilmente da risorse statali.

I commi 793 e 794 rideterminano la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale, integrando nei totali di cui al comma 794 tutte le risorse, ordinarie ed aggiuntive recate dalla più recente normativa.

In particolare, si deve segnalare che l'abolizione delle disposizioni finanziarie che con la legge di bilancio per il 2020 (l. 160/2019, commi 848 e 850) variavano il FSC non comporta alcuna riduzione, né compensazione. Infatti, all'abolizione del comma 848 riguardante il progressivo incremento del FSC (tra + 100 e + 560 mln. di euro) a reintegro del taglio ex dl 66/2014 e del co. 450, riguardante l'abolizione del ristoro di 14,2 mln. per il venir meno dell'agevolazione sulla Tasi-inquilini corrispondono variazioni corrispondenti della dotazione totale del fondo. Nel complesso, infatti, **tra il 2020 e il 2030 il FSC aumenta di circa 1,5 mld. di euro** pari alla somma delle variazioni sopra indicate, oltre ad aggiustamenti contabili di minima entità.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

I dati estratti dal sito del Ministero dell'interno e reperibili mediante la consultazione del seguente link https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/fondo_solidarieta/index/codice_ente/4160160160/cod/35/md/0/anno_fsc/35 , documentano **alla data del 18/03/2021** le risorse assegnate al Comune di San Pietro Vernotico:

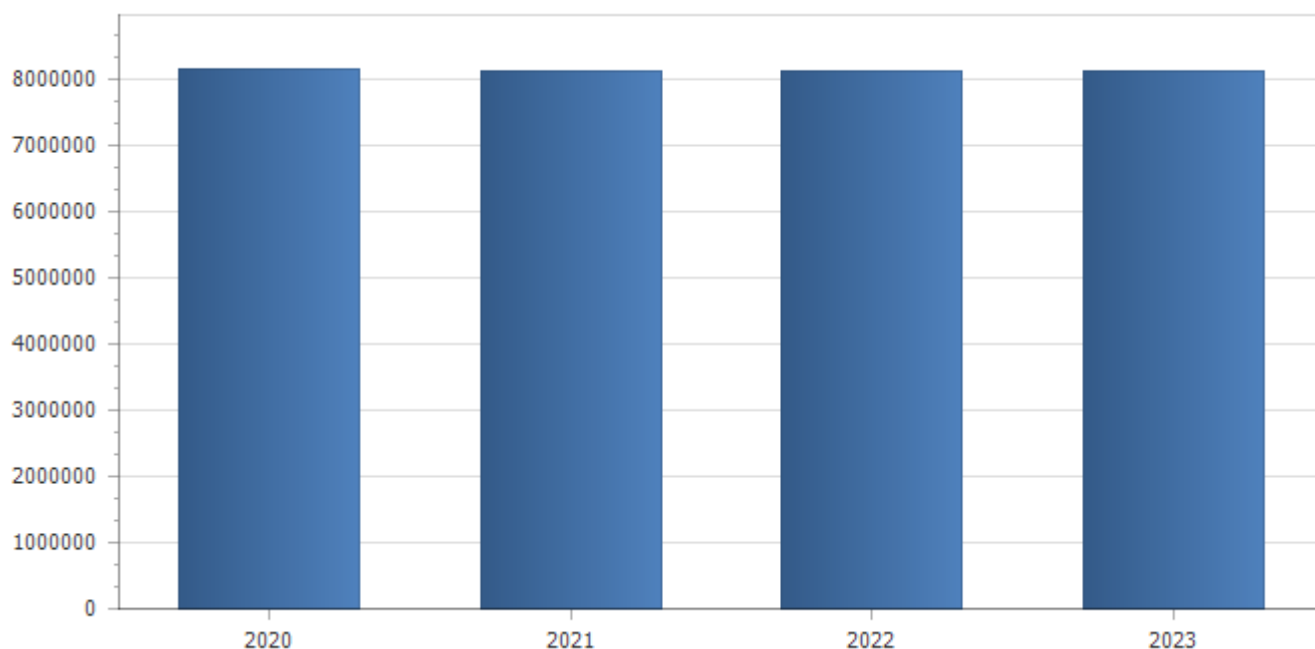
A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2021			C) RIEPILOGO DELLE QUOTE COMPENSATIVE ATTRIBUITE A DECORRERE DAL F.S.C. 2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.		
A1	Quota 2021 per alimentare il F.S.C. 2021, come da DPCM in corso di perfezionamento.	470.176,15	C1	Ristoro abolizione T.A.S.I. abitazione principale.	883.793,01
			C2	Ristoro agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati).	11.664,00
B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2021 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni			C3	Ristoro agevolazione I.M.U. terreni.	66.842,51
B1=B5 del 2020	F.S.C. 2020 calcolato su risorse storiche.	446.694,09	C4	Assegnazione 80 mln "Gettito riscosso" T.A.S.I. ab. Princ. 1 % art.1, comma 449, lettera b, L.232 del 2016.	0,00
B2	Integrazione 2021 effetto aggiornamento agevolazione enti terremotati su riduzione 1200 mln; art. 1, comma 436-bis, L. 190 del 2014.	1.235,44	C5	Quota F.S.C. 2021 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4).	962.299,52
B3	Attribuzione compensativa da correzioni puntuali 2020.	-26,59	C6	Rettifica 2021 per abolizione ristoro T.A.S.I. Inquilini.	-6.238,99
B4	F.S.C. 2021 calcolato su risorse storiche (B1 + B2 + B3).	447.902,94	C7	F.S.C. 2021 spettante da ristoro minori introiti I.M.U., T.A.S.I. e abolizione ristoro T.A.S.I. Inquilini (C5 + C6).	956.060,53
B5	Quota F.S.C. 2021 pari al 45% di B4, assegnata ai comuni delle 15 regioni a statuto ordinario sulla base delle risorse storiche.	201.556,32	D1	Totale F.S.C. 2021 (B8+C7).	1.730.570,42
B6	Quota del 55% di B4 accantonata per costituire il fondo da ripartire ai sensi dell'art.3 del DPCM in corso di perfezionamento.	246.346,62	D2	Correttivo art.1, comma 450, L. 232 del 2016.	0,00
B7	Quota F.S.C. 2021 55% riassegnata in base alla differenza tra fabbisogno	572.953,57	D3	Correttivo art.1, comma 449, lettera d-bis, L. 232 del 2016.	0,00
			D4		
			D5	Totale F.S.C. 2021 compreso correttivi e contributo piccoli	1.730.570,42

	standard e capacità fiscale 2021.	
B8	Totale F.S.C. 2021 spettante da risorse storiche e perequazione (B5 + B7).	774.509,89
QUOTE COMPENSATIVE		
B9		
B10		
B11		
B12		
B13		

	comuni (D1 + D2 + D3 + D4).	
D6	Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 mln, sviluppo servizi sociali; art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016.	55.250,01
D7	Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 200 mln; art. 1, comma 449, lettera d-quater, L. 232 del 2016.	19.829,28
D8	Totale F.S.C. 2021 compreso incrementi (D5 + D6 + D7).	1.805.649,71
D9	Accantonamento 5,923 mln per rettifiche 2021 (da detrarre).	1.066,98
D10	Totale F.S.C. 2021 spettante al netto dell'accantonamento (E8 - E9).	1.804.582,73
Altre componenti di calcolo della spettanza 2021		
E1	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7, comma 31 Sexies, DL. 78 del 2010).	In corso di quantificazione

La tabella di seguito riportata documenta l'analisi delle risorse relative al Titolo I delle entrate

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati	6.487.080,22	6.330.000,00	-2,42	6.330.000,00	6.330.000,00
3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.676.714,88	1.804.582,75	7,63	1.804.582,75	1.804.582,75
Totale	8.163.795,10	8.134.582,75	-0,36	8.134.582,75	8.134.582,75



Titolo 2° - Trasferimenti correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni
	1	2	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.206.242,90	1.146.766,45	2.453.508,96	1.524.577,96	1.301.488,33	1.301.488,33
Trasferimenti correnti da imprese	218.186,12	97.009,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	1.424.429,02	1.243.775,45	2.550.508,96	1.524.577,96	1.301.488,33	1.301.488,33

A causa dell'emergenza sanitaria, nell'anno 2020, lo Stato ha concorso al finanziamento degli enti locali con vari contributi. A fronte delle risorse ricevute, gli enti locali devono certificare la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo il modello e le modalità approvate con il decreto in corso di perfezionamento, che sostituisce il decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, e che è stato approvato dalla Conferenza Stato-città in data 25/03/2021.

Entro il termine perentorio del 31 maggio, Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane, Città metropolitane e Province saranno obbligati a trasmettere la rendicontazione delle minori entrate e delle maggiori/minori spese dell'anno 2020, esclusivamente tramite l'applicazione web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

Ricordiamo che la legge di bilancio 2021 ha introdotto numerosi trasferimenti a favore degli enti locali: tuttavia nella maggior parte dei casi, per la determinazione di tali trasferimenti, occorre attendere l'emanazione di appositi provvedimenti che ne definiscano i criteri e le modalità di assegnazione. Sarà pertanto con successive variazioni che tali trasferimenti verranno iscritti a bilancio.

Un cenno specifico va fatto in ordine all'integrazione di 500 milioni (di cui 450 milioni a favore dei comuni) del fondo istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (cosiddetto "*fondone*") per assicurare agli enti locali le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni attribuite: le risorse avrebbero dovuto essere attribuite in acconto entro il 28

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

febbraio 2021 e a saldo entro il 30 giugno 2021: tali somme, unitamente a quelle già trasferite nel corso del 2020, sono destinate al ristoro delle minori entrate proprie ma anche il finanziamento delle maggiori spese connesse all'emergenza sanitaria: è prevista apposita certificazione per la rendicontazione sull'utilizzo di tali somme che, qualora in eccesso rispetto alle finalità previste, andranno restituite allo Stato.

L'art. 23 del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha apportato al comma 822 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, le parole: «di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province».

In data 25/03/2021 è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali:

- sullo "Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto dell'incremento di 220 milioni di euro del fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti locali, di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)" *Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.*

- sullo "Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, recante il modello e le modalità di invio da parte degli Enti locali beneficiari delle risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (ECONOMIA E FINANZE - INTERNO)" *Parere ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall'articolo 1, comma 830 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.*

Tra i trasferimenti da Amministrazioni centrali (contabilizzati all'interno della Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche"), ufficialmente assegnati si riporta:

CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	
Attribuzioni	Importo
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3, DL 102/13 E DM 20/06/2014)	19.583,24
TRASF. COMPENSATIVO IMU, TARI E TASI IMMOBILI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ESTERO ISCRITTI AIRE	6.738,40
TRASF. COMP. IMU COLT. DIRETTI E ESENZIONE FABB. RURALI (ART. 1, C 707, 708, 711, L. 147/2013)	38.103,97
TRASFERIMENTO COMPENS. IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C. 21, L. 208/15)	295.098,45

Altre entrate rilevanti comprese tra i trasferimenti da Amministratori centrali sono costituite:

- dai fondi assegnati dal Ministero dell'Interno nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)

I trasferimenti da Amministrazioni locali di competenza del Bilancio 2021/2023 sono costituiti, quasi interamente, da trasferimenti regionali relativi al diritto allo studio, e dal:

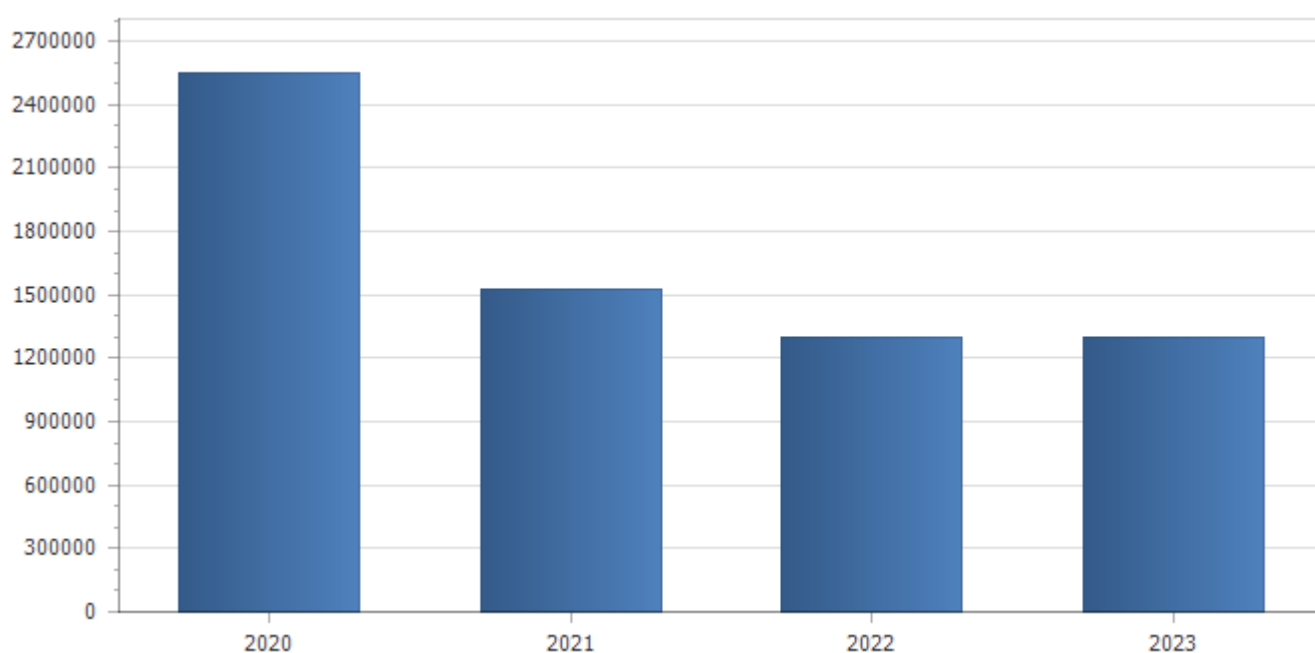
- CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMA ISTRUZIONE 0-6 ANNI € 12.452,00

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

- CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE LSU € 24.000,00
- CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONI TRASFERITE DI CUI AL D.P.G.R. 28.01.2010, n. 75 (EX UMA) € 3.487,20

Evoluzione delle entrate da trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti					
Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.453.508,96	1.524.577,96	-37,86	1.301.488,33	1.301.488,33
1.3 Trasferimenti correnti da Imprese	97.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Totale	2.550.508,96	1.524.577,96	-40,22	1.301.488,33	1.301.488,33



Titolo 3° - Entrate extra tributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni
	1	2	3	4	5	6
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	561.446,68	839.550,01	650.840,92	652.361,49	658.361,49	658.361,49
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	296.026,46	395.015,51	400.500,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00
Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	205.862,09	602.877,69	323.111,35	343.588,81	308.056,70	300.154,09
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.063.335,23	1.837.443,21	1.374.452,27	1.396.450,30	1.366.918,19	1.359.015,58

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe.

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 76 del 08/04/2021 ha preso atto dello schema di regolamento di istituzione del canone, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 77 del 08/04/2021.

ENTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI

Descrizione	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Previsioni asstate	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni
Mense scolastiche (compresi esenzioni, escluso contributo MIUR pasti docenti)	43.260,00	49.095,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Trasporto scolastico	11.190,00	12.210,00	5.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
Mensa anziani	2.800,00	2.800,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Canone gestione illuminazione votiva	45.268,57	52.349,63	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Proventi uso locali	410,00	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Diritti di segreteria	26.091,13	28.720,57	24.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Diritti di rogito	12.776,24	0,00	20.000,00	19.245,00	19.245,00	19.245,00
Diritti per rilascio carte d'identità	19.393,30	26.583,80	35.522,97	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Diritti di istruttoria pratiche ufficio tecnico	3.611,71	4.992,06	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Recupero spese per l'attività inerente le operazioni cimiteriali	57.442,31	49.561,06	90.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Proventi alla concessione di loculi cimiteriali	20.447,71	41.346,84	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Con deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 01/04/2021 sono state approvare le tariffe dei servizi a domanda individuale relative alla mensa scolastica, alla mensa anziani e al trasporto scolastico.

- **Tariffa refezione scolastica**
€ 3,00 a pasto. Esenzione a domanda per i casi riconosciuti ed assistiti dai Servizi sociali.
- **Tariffa servizio mensa anziani e bisognosi:**
€ 4,00 a pasto;
- **Tariffa servizio trasporto alunni:**
€ 15,00 per un abbonamento mensile. Esenzione a domanda per i casi riconosciuti ed assistiti dai Servizi sociali.

PERCENTUALE DI COPERTURA COMPLESSIVA DEI SERVIZI		
	2021	
SERVIZIO	ENTRATE	SPESE
REFEZIONE SCOLASTICA	€ 80.021,00	€ 215.713,67
MENSA ANZIANI	€ 2.200,00	€ 24.115,37
TRASPORTO ALUNNI	€ 16.863,00	€ 105.508,67
TOTALE	€ 99.084,00	€ 345.337,71
% COMPLESSIVA DI COPERTURA DEI SERVIZI	28,69%	

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 400.000,00 per le annualità 2021-2023, al lordo del FCDE. La previsione tiene conto dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo (deliberazione di G.C. n. 72 del 01/04/2021).

Con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Comunale si è provveduto a destinare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) così come modificato dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010. Tali proventi, al netto del FCDE, per il 50% sono finalizzati alle fattispecie di cui all'art. 208 del CDS:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative a:
 - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
 - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere;
 - sistemazione del manto stradale delle medesime strade;
 - redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana;
 - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
 - svolgimento, da parte degli organi di Polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
 - misure di assistenza e di previdenza per il personale di Polizia locale;
 - interventi a favore della mobilità ciclistica;
 - assunzioni stagionali a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni.

Poiché a fronte delle previsioni di entrata relative ai proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada viene effettuato l'accantonamento, tra le spese, nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) – calcolato secondo i Principi contabili (punto 3.3 del Principio contabile allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) – relativamente alla quota di sanzioni non riscosse, la quota minima obbligatoria dei suddetti proventi da destinare alle finalità di cui citato art. 208 del Codice della strada viene determinata sull'ammontare dei proventi al netto dell'accantonamento a FCDE. Pertanto, le quote minime da destinare per le predette finalità per il triennio 2021/2023 sono così determinate:

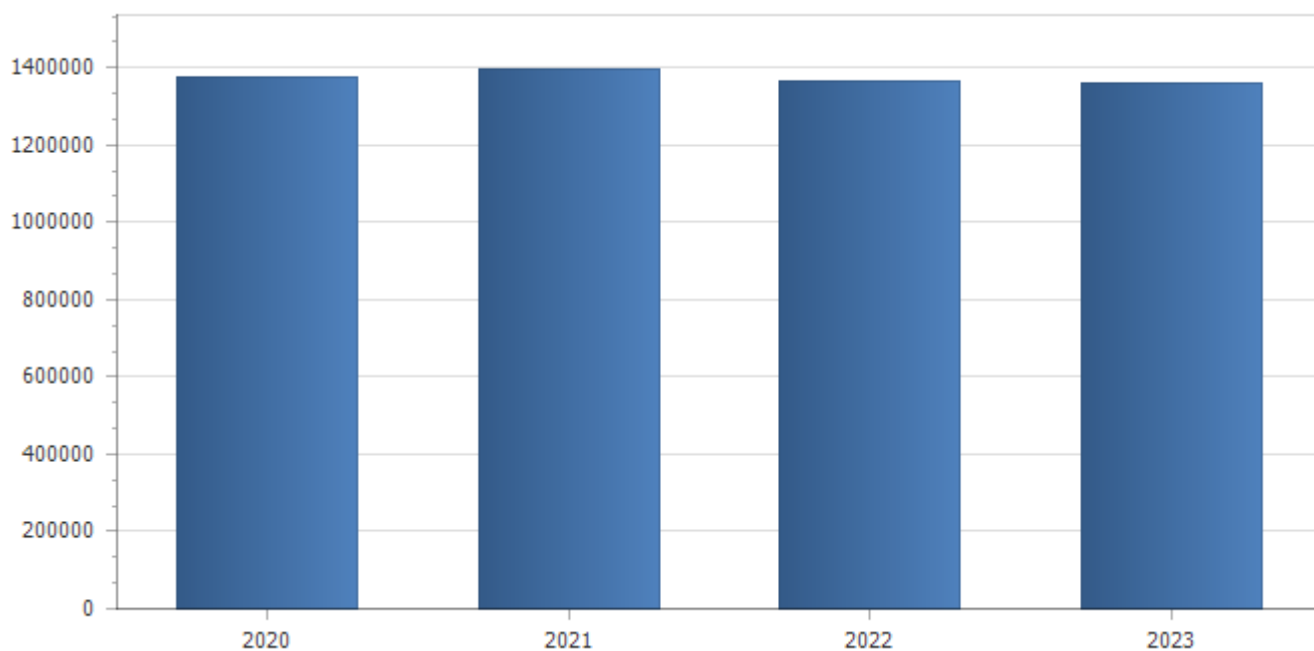
Descrizione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Totale sanzioni per violazioni al C.d.S.	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Quota accantonata a FCDE	248.480,00	248.480,00	248.480,00
Sanzioni per violazioni al C.d.S. nette	151.520,00	151.520,00	151.520,00
Quota minima (50%)	75.760,00	75.760,00	75.760,00

Destinazioni:

Descrizione	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Sostituzione, ammodernamento, potenziamento e manutenzione segnaletica stradale:			
– interventi su segnaletica stradale	23.762,50	23.762,50	23.762,50
– manutenzione e riqualificazione impianti semaforici	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale	28.262,5	28.262,5	28.262,5
Potenziamento attività controllo e accertamento violazioni:			
– manutenzione e potenziamento sistemi rilevazione violazioni e accertamento sanzioni	47.000,00	47.000,00	47.000,00
– acquisto e manutenzione attrezzature Polizia Municipale	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale	58.000	58.000	58.000
Altri interventi di miglioramento della sicurezza stradale:			
– previdenza integrativa agenti P.M.	24.000,00	24.000,00	24.000,00
– acquisto e manutenzione dotazioni Polizia Municipale			
Totale	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Incentivazione e potenziamento personale PM			
nuove assunzioni personale a tempo determinato art 208	10.885,00	10.885,00	10.885,00
Incentivazione progetti comando p.m. destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale - finanziato art. 208 legge 285/92 modif. Dalla l.n.120/2010 - art 208	14.450,00	14.450,00	14.450,00
Totale	25.335	25.335	25.335
TOTALE GENERALE	135.597,50	135.597,50	135.597,50

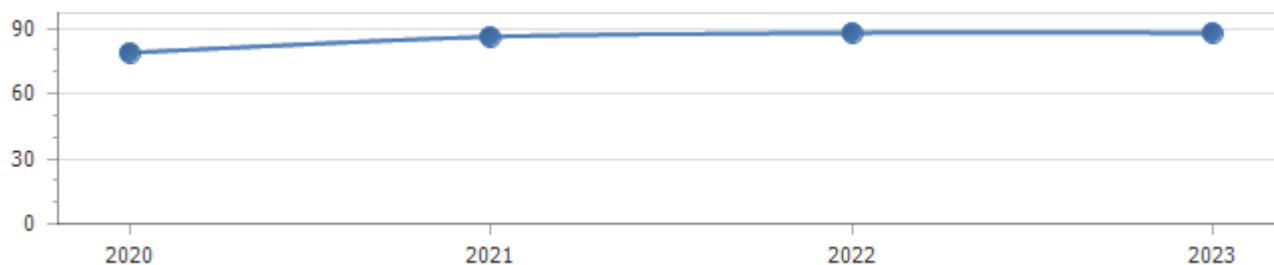
Evoluzione delle entrate extra tributarie

Entrate extratributarie					
Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	650.840,92	652.361,49	0,23	658.361,49	658.361,49
2 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	400.500,00	400.500,00	0,00	400.500,00	400.500,00
3 Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Altre entrate correnti n.a.c.	323.111,35	343.588,81	6,34	308.056,70	300.154,09
Totale	1.374.452,27	1.396.450,30	1,60	1.366.918,19	1.359.015,58

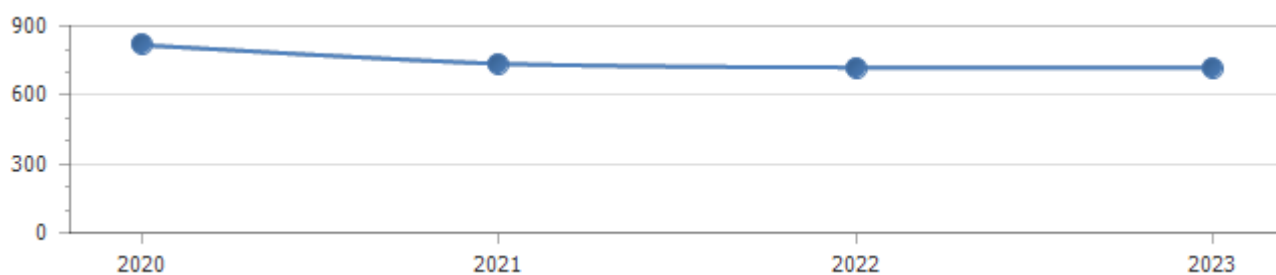


PRINCIPALI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatore autonomia finanziaria								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I + Titolo III	9.538.247,37	78,90	9.531.033,05	86,21	9.501.500,94	87,95	9.493.598,33	87,94
Titolo I + Titolo II + Titolo III	12.088.756,33		11.055.611,01		10.802.989,27		10.795.086,66	



Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I + Titolo II	10.714.304,06	818,95	9.659.160,71	738,30	9.436.071,08	721,25	9.436.071,08	721,25
Popolazione	13.083		13.083		13.083		13.083	

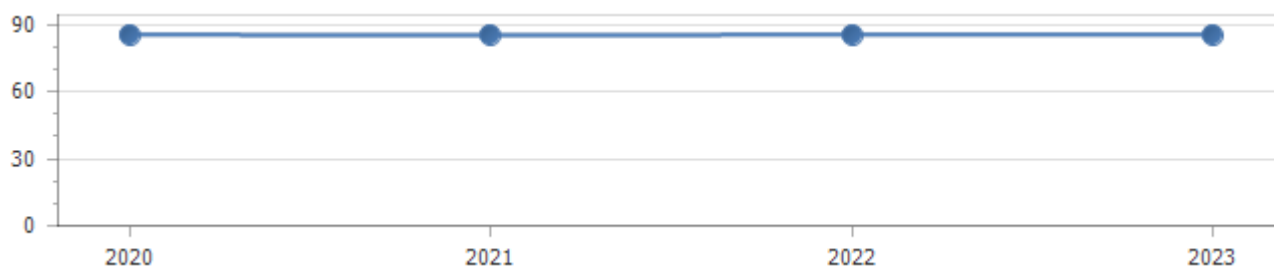


Indicatore autonomia impositiva								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I	8.163.795,10	67,53	8.134.582,75	73,58	8.134.582,75	75,30	8.134.582,75	75,35
Entrate correnti	12.088.756,33		11.055.611,01		10.802.989,27		10.795.086,66	



Indicatore autonomia impositiva entrate proprie

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I	8.163.795,10	85,59	8.134.582,75	85,35	8.134.582,75	85,61	8.134.582,75	85,68
Titolo I + Titolo III	9.538.247,37		9.531.033,05		9.501.500,94		9.493.598,33	



Indicatore pressione tributaria

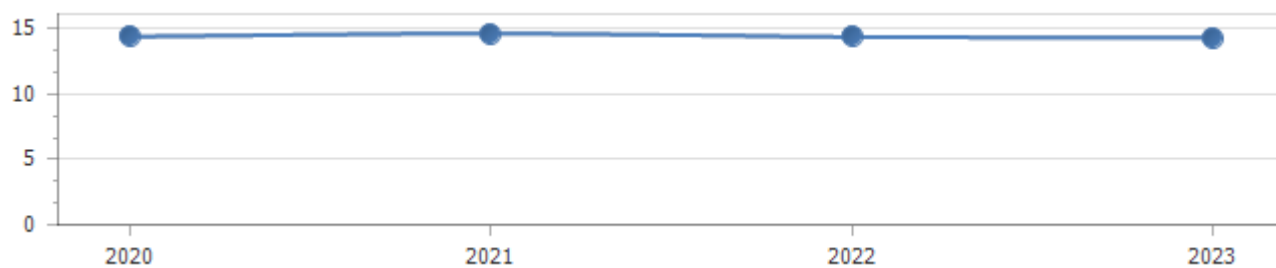
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I	8.163.795,10	624,00	8.134.582,75	621,77	8.134.582,75	621,77	8.134.582,75	621,77
Popolazione	13.083		13.083		13.083		13.083	



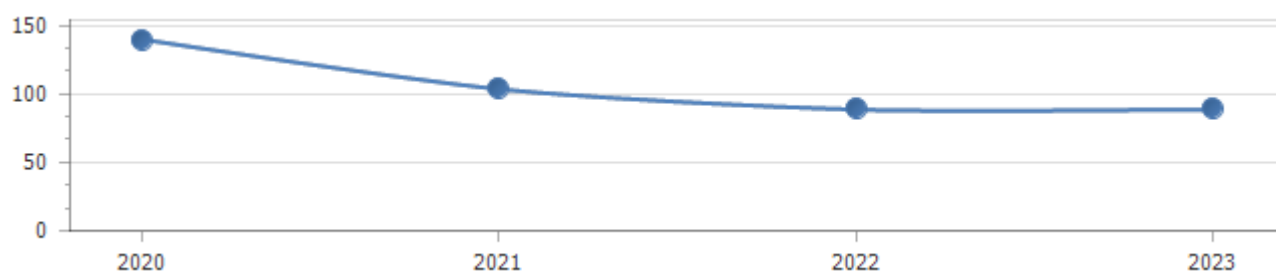
Indicatore autonomia tariffaria								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Entrate extratributarie	1.374.452,27	11,37	1.396.450,30	12,63	1.366.918,19	12,65	1.359.015,58	12,59
Entrate correnti	12.088.756,33		11.055.611,01		10.802.989,27		10.795.086,66	



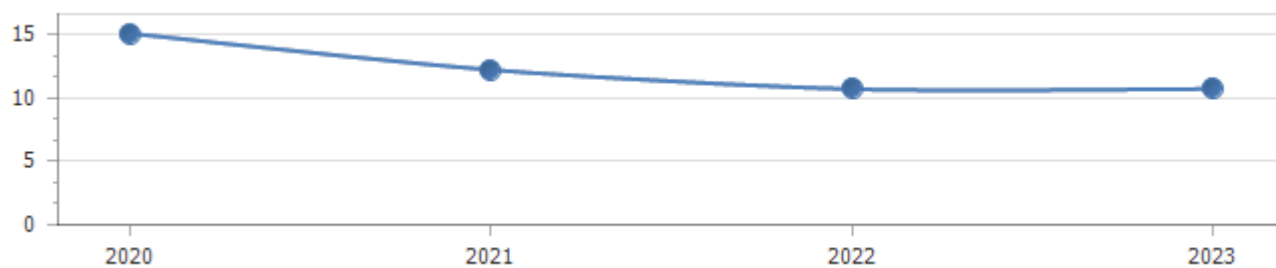
Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo III	1.374.452,27	14,41	1.396.450,30	14,65	1.366.918,19	14,39	1.359.015,58	14,32
Titolo I + Titolo III	9.538.247,37		9.531.033,05		9.501.500,94		9.493.598,33	



Indicatore intervento erariale								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Trasferimenti statali	1.827.598,79	139,69	1.354.638,76	103,54	1.159.036,33	88,59	1.159.036,33	88,59
Popolazione	13.083		13.083		13.083		13.083	



Indicatore dipendenza erariale								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Trasferimenti statali	1.827.598,79	15,12	1.354.638,76	12,25	1.159.036,33	10,73	1.159.036,33	10,74
Entrate correnti	12.088.756,33		11.055.611,01		10.802.989,27		10.795.086,66	



Indicatore intervento Regionale								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Trasferimenti Regionali	625.910,17	47,84	169.939,20	12,99	142.452,00	10,89	142.452,00	10,89
Popolazione	13.083		13.083		13.083			



Titolo 4° - Entrate in conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni
	1					
Tributi in conto capitale	1.644,50	1.077,63	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Contributi agli investimenti	621.309,32	406.514,51	3.825.946,98	3.753.606,01	9.549.841,78	4.622.669,12
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	157.989,42	111.481,13	497.599,27	110.000,00	110.000,00	110.000,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	780.943,24	519.073,27	4.338.546,25	3.870.606,01	9.666.841,78	4.739.669,12

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti e la relativa manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

Come per i trasferimenti correnti, anche per i trasferimenti in conto capitale la legge di bilancio 2021 ha introdotto una serie di misure destinata a potenziare gli investimenti dei comuni (investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio, interventi ambientali ecc, Fondo unico per l'edilizia scolastica, Fondo perequativo infrastrutturale ecc): anche in questo caso, tuttavia, occorrerà attendere i decreti attuativi concernenti le modalità di ripartizione prima di iscrivere tali poste in bilancio, mediante successiva variazione.

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 100.000,00 per l'anno 2021, in € 100.000,00 per l'anno 2022 e in € 100.000,00 per l'anno 2023.

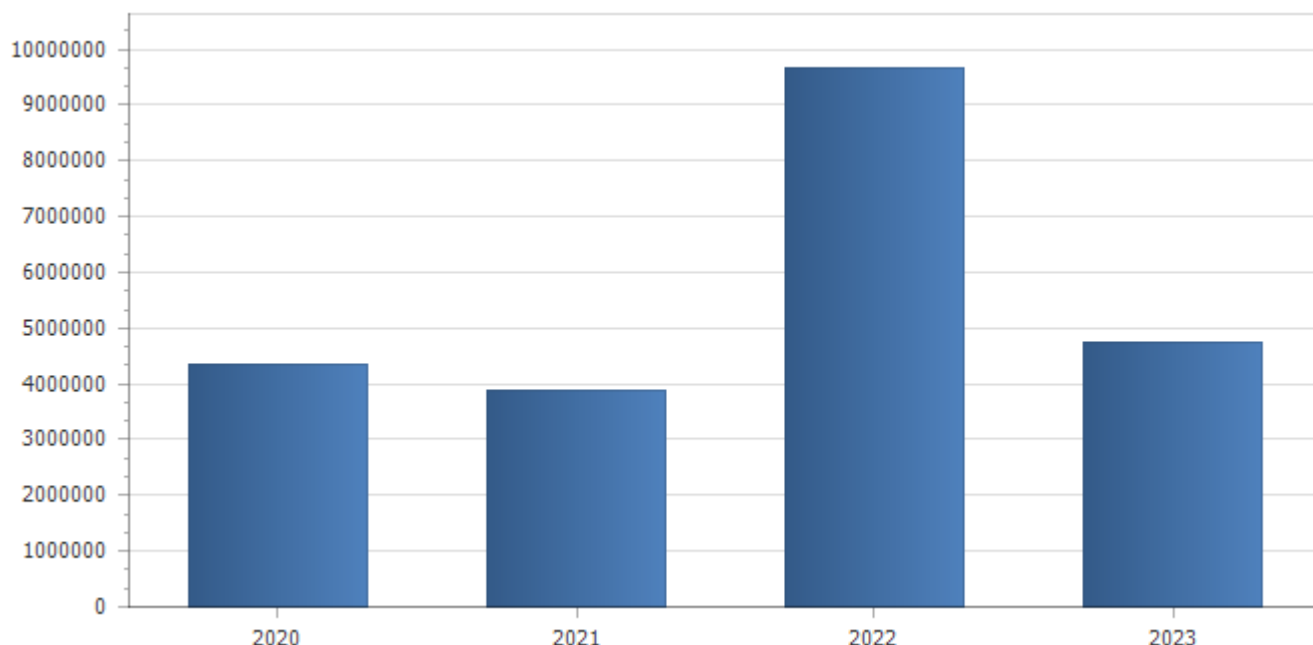
Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Come per l'anno 2020, i proventi dei permessi di costruire possono essere destinati, anche integralmente, per finanziare spese connesse all'emergenza Covid-19 (art. 1 comma 786 Legge di bilancio 2021).

Evoluzione delle entrate in conto capitale

Entrate in conto capitale					
Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Imposte da sanatorie e condoni	15.000,00	7.000,00	-53,33	7.000,00	7.000,00
2 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.825.946,98	3.753.606,01	-1,89	9.549.841,78	4.622.669,12
4 Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	497.599,27	110.000,00	-77,89	110.000,00	110.000,00
Totale	4.338.546,25	3.870.606,01	-10,79	9.666.841,78	4.739.669,12



Le entrate da contributi agli investimenti previste per il triennio 2021/2023 sono così articolate:

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

Descrizione	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Contributi da Stato	1.643.606,01	2.223.066,99	1.848.066,98
Contributi da Regione	2.110.000,00	7.326.774,79	2.774.602,14
Totale contributi agli investimenti	3.753.606,01	9.549.841,78	4.622.669,12

Per il dettaglio si rimanda al programma delle opere pubbliche 2021/2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 25/03/2021.

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021 - il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.53 del 3 marzo 2021 - sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, per l'anno 2021, i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 1.850.000.000,00. Il comune di San Pietro Vernotico risulta destinatario del finanziamento relativo alla messa in sicurezza del Rischio Idrogeologico di € 1.235.000,00 a cui si aggiunge un cofinanziamento a carico dell'avanzo vincolato anno 2020 di € 80.000,00.

Con decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2020 sono state assegnate le risorse finalizzate alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione. Al comune di San Pietro Vernotico sono state assegnate risorse complessivamente pari ad € 418.606,01 per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico De Gasperi, De Simone, Don Minzoni.

Con decreto del Ministero dell'interno dell'11 novembre 2020, è stata disposta l' "Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile", previsto dall'art. 47 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.289 del 20 novembre 2020.

Le quote sono state attribuite, per un importo complessivo di 497.220.000 euro, ai comuni in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto Ministero dell'interno del 30 gennaio 2020.

Al Comune di Sa Pietro Vernotico è assegnato un contributo investimento di € 90.000,00.

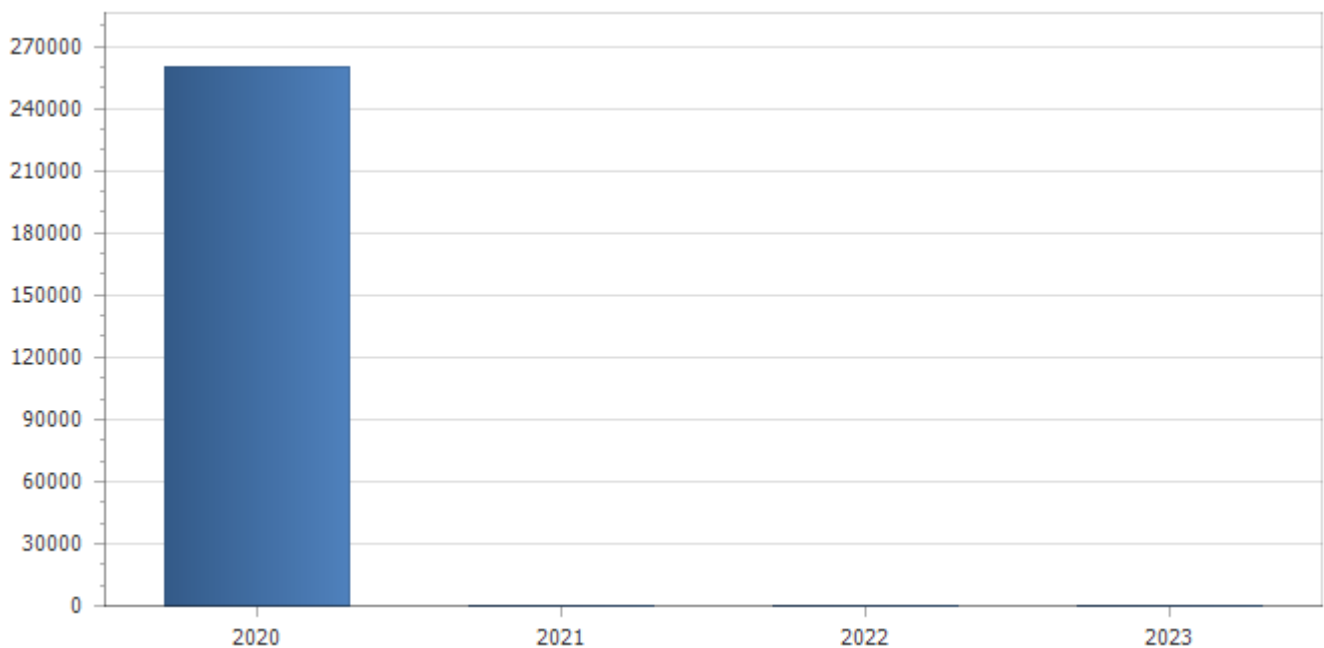
Con determinazione Regionale n. 33 del 23/02/2021 avente ad oggetto "Videosorveglianza – L.R. 67/2017, art. 45. Attuazione D.G.R. n. 1262/2018" è stato disposto lo scorrimento della graduatoria e inserito il finanziamento assegnato in favore del comune di San Pietro Vernotico per l'importo di € 70.000,00 – progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 40/2019.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni
	1	2	3	4	5	6
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00

Evoluzione delle entrate da riduzione di attività finanziarie

Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
3 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	260.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Totale	260.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00



Titolo 6° - Accensione di prestiti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rendiconto 1	Rendiconto 2	Stanziamento 3	Previsioni 4	Previsioni 5	Previsioni 6
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00

Il bilancio finanziario 2021-2023 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di investimenti.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2021 risulta essere pari ad € 6.060.511,23.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso (10%)

L'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione, prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

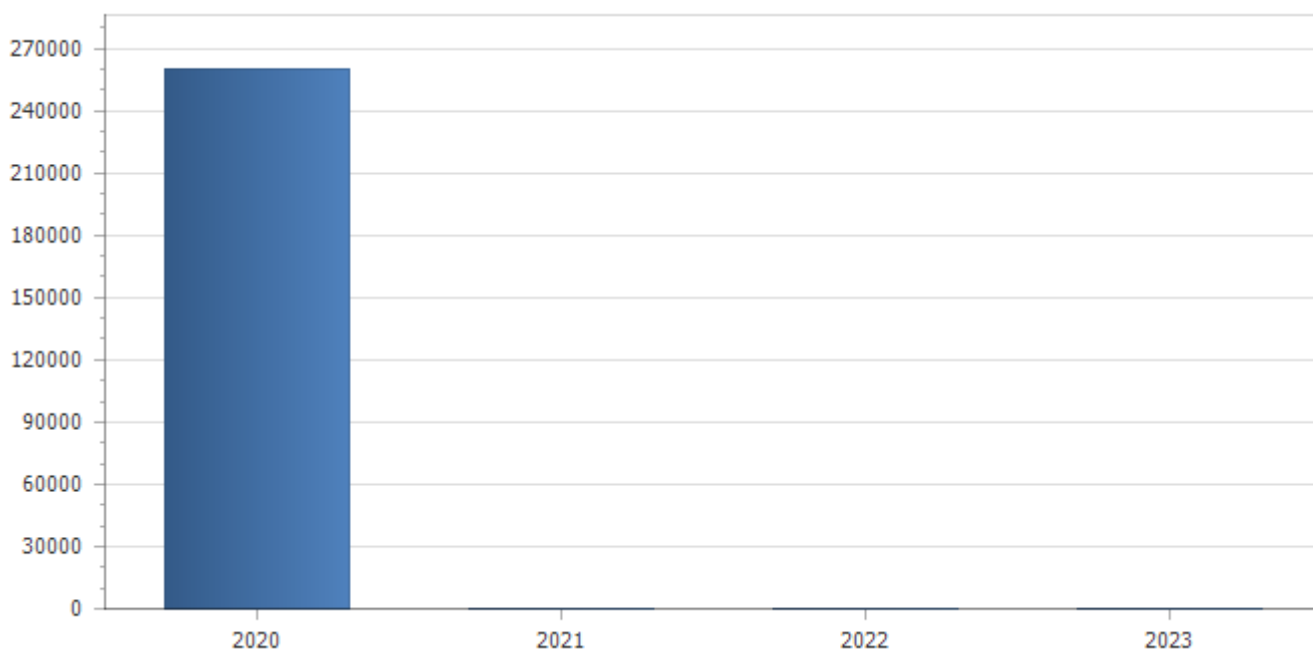
Il Comune di San Pietro Vernotico non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2021.

L'art. 57 comma 1^{quater} del D.L. 124/2019 ha inoltre prorogato fino al 2023 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 78/2015, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Per l'anno 2021 il Comune di San Pietro Vernotico non ha previsto un'operazione di rinegoziazione mutui.

Evoluzione delle entrate Accensione di prestiti

Accensione Prestiti					
Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
3 Finanziamenti a medio lungo termine	260.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Totale	260.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00



Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- duodecies ha disciplinato per i comuni in stato di dissesto finanziario la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Il Comune di San Pietro Vernotico non ha intenzione di attivare la facoltà di cui al comma 906 della legge di bilancio 2020.

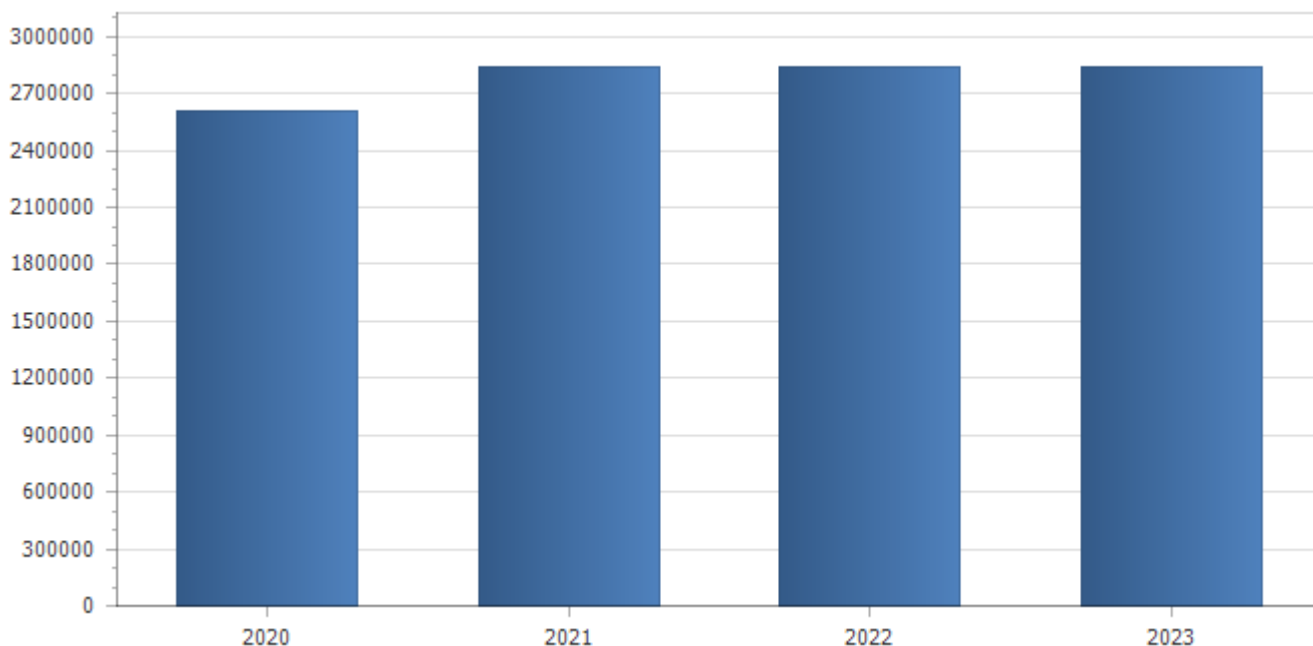
Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno permesso di non dover effettuare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2021-2023 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale, e in adempimento di legge, è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

La legge di bilancio 2018 ha previsto inoltre, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2021 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Pertanto, fino al 31/12/2021, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

Evoluzione delle entrate da Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.608.239,07	2.840.048,73	8,89	2.840.048,73	2.840.048,73
Totale	2.608.239,07	2.840.048,73	8,89	2.840.048,73	2.840.048,73



Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economica, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Si segnala che dal 2020 non viene più accertato nel titolo 9° (né impegnato al titolo 7° della spesa) il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), riscosso unitamente alla TARI, ma che dal 2020 viene versato direttamente alla Provincia di competenza, senza passare per il bilancio comunale.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Non avendo ancora provveduto al riaccertamento ordinario dei residui non vi è alcun fondo pluriennale iscritto in entrata per l'anno 2021.

1.3.2 ANALISI DELLE SPESE

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la presente nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- ✓ Dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2021/2023 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- ✓ Delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- ✓ Delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili, ovvero nel caso di mancato riscontro da parte dei Responsabili della gestione con conferma delle spese obbligatorie riportate nel bilancio 2021 del triennio 2020/2022, e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 123 del D.L. 34/2020, sono stati abrogati gli incrementi delle aliquote IVA previsti dall'art. 1 della Legge n. 190/2014 riportati di seguito:

- aliquota ordinaria IVA al 25,00%.
- aliquota ridotta IVA al 12%

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 comma 850, ha reintrodotto il concorso dei Comuni alla finanza pubblica, a decorrere dal 2023 e fino al 2025, per la somma di 100 milioni di euro per i comuni, facendo leva sui risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile (il riparto avverrà con apposito DPCM entro il 31/05/2022).

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

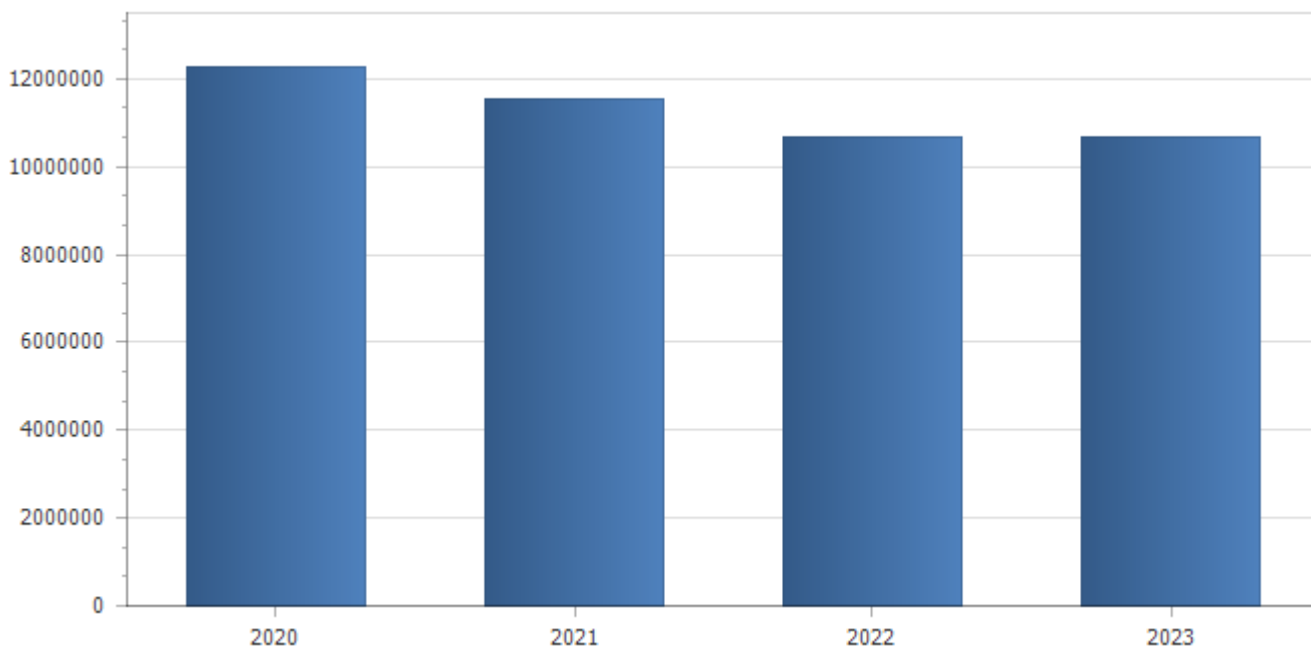
SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni
	1	2	3			
Disavanzo di amministrazione	37.057,22	7.193,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	7.318.398,79	8.082.508,29	12.269.025,23	11.520.848,90	10.660.909,37	10.680.111,76
Titolo 2 - Spese in conto capitale	685.712,97	869.798,84	5.886.413,78	4.729.983,06	10.086.841,78	4.659.669,12
Di cui FPV				500.000,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per aumento di attività finanziarie	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	270.981,93	284.517,29	51.069,90	214.741,90	222.079,90	194.974,90
Titolo 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.955.947,27	0,00	2.608.239,07	2.840.048,73	2.840.048,73	2.840.048,73
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	5.658.936,72	1.245.175,37	12.130.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.927.034,9	10.489.193,57	33.204.747,98	23.395.622,59	27.399.879,78	21.964.804,51

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI,

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MACRO AGGREGATO

Spese correnti					
Macroaggregato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1.1 Redditi da lavoro dipendente	2.037.570,21	2.104.233,41	3,27	2.187.564,60	2.180.169,71
1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente	148.979,28	150.711,14	1,16	156.581,80	156.074,08
1.3 Acquisto di beni e servizi	5.521.077,71	5.119.185,46	-7,28	4.896.781,62	4.865.585,62
1.4 Trasferimenti correnti	1.726.749,85	1.358.173,70	-21,35	1.111.942,58	1.111.942,58
1.7 Interessi passivi	222.335,00	199.422,00	-10,31	192.084,00	184.888,00
1.9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	54.500,00	78.818,58	44,62	13.000,00	13.000,00
1.10 Altre spese correnti	2.557.813,18	2.525.304,61	-1,27	2.102.954,77	2.168.451,77
Totale	12.269.025,23	11.535.848,90	-5,98	10.660.909,37	10.680.111,76



Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 03/03/2020, allegata al DUP 2020/2022, è stato approvato il Piano triennale delle assunzioni di personale 2020/2022.

Alla data di adozione della richiamata Deliberazione non era ancora operativa la nuova disciplina in materia assunzionale prevista dall'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, stante la mancata emanazione del relativo Decreto attuativo, e pertanto la programmazione dei fabbisogni di personale era stata effettuata in base alla normativa vigente alla data di adozione dell'atto, ossia:

- ✓ assumendo, quale indicatore di spesa potenziale massima per tutte le assunzioni, ivi incluse quelle a tempo indeterminato, il valore medio della spesa di personale riferita al triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006). Per il Comune di San Pietro Vernotico tale valore risulta quantificato in € 2.242.634,33 nella relazione allegata sub "B" alla richiamata Deliberazione di G.C. n. 56/2020;
- ✓ applicando, ai fini della quantificazione del limite di capacità assunzionale a tempo indeterminato dell'Ente, la disciplina prevista dall'art. 3 del D.L. 90/2014, come modificato ed integrato dall'art. 14 bis della legge n.26 del 28 marzo 2019, di conversione del decreto legge n.4 del 28 gennaio 2019.

In attuazione del citato art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, è stato emanato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica del 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020, che individua tre valori soglia (minimo, medio, massimo), differenziati per fascia demografica, del rapporto percentuale tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato in bilancio di previsione, fissando limiti di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato differenziati per ciascuno dei suddetti valori soglia. All'esito di tanto con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 09/06/2020 si è proceduto alla verifica di compatibilità del Piano annuale 2020 delle assunzioni a tempo indeterminato con le nuove norme introdotte dal DPCM 17 marzo 2020, rinviando a data successiva all'emanazione della circolare interpretativa del DM 17 marzo 2020, sulla base delle indicazioni ivi riportate, la complessiva riapprovazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale a tempo indeterminato 2020/2022.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 30/12/2020, in ragione del contenuto della circolare interministeriale 13 maggio 2020, pubblicata sulla G.U. n. 226 dell'11 settembre 2020, esplicitativa delle nuove regole assunzionali per i Comuni introdotte dall'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019 e della sopravvenuta approvazione del Rendiconto della gestione 2019, sono stati verificati in via definitiva gli effetti dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 sugli atti di programmazione del fabbisogno del personale a tempo indeterminato approvati con Deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 03/03/2020. Con la richiamata deliberazione è stato disposto:

- a. di prendere atto che , sulla base dei dati finanziari del Rendiconto 2019 il Comune di San Pietro Vernotico continua a collocarsi in una condizione di virtuosità finanziaria, in quanto il rapporto tra la spesa complessiva di personale impegnata in termini di competenza, rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (anno 2019), al netto di Irap, e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati (triennio 2017/2018/2019), al netto del valore assestato del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima delle tre annualità considerate (2019), risulta pari al 21,28%, e pertanto inferiore al valore soglia di cui all'art. 4 del DPM 17 marzo 2020 per la classe demografica di riferimento (27,00%);
- b. di riapprovare il PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2020/2022 E PIANO ANNUALE 2020, comprensivo delle variazioni meglio esplicitate in premessa, dando atto che rispetto allo stesso sussistono le condizioni di sostenibilità finanziaria della spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato, in quanto tale spesa risulta coerente con le previsioni dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e con il DPCM 17/03/2020:

La spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio.

Il Comune di San Pietro Vernotico, in ragione delle disposizioni previste dalla legge di bilancio 2020 di seguito dettagliate, si riserva di modificare la programmazione del fabbisogno di personale sopra documentata, al fine di tenere conto:

- **delle risorse che saranno rese disponibili per il potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali (Commi 797-804).** La norma è finalizzata a potenziare il sistema dei servizi sociali territoriali, attraverso la concessione di un contributo economico statale per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte degli ambiti territoriali e dei Comuni che ne fanno parte. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 797 sono effettuate a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del DL n. 34/2019. Tale specificazione può far sorgere il dubbio che la spesa per le nuove assunzioni di personale assuma rilievo ai fini del rispetto del valore soglia definito in applicazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, tuttavia ciò è da escludersi, stante il richiamo espresso all'art. 57, comma 3-septies, del DL n. 104/2020, in base al quale le spese di personale etero-finanziate, e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati dal DM 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni. L'ulteriore previsione della deroga all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, che dispone le limitazioni finanziarie per la spesa del lavoro flessibile (e non per le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dal comma 797), dovrebbe ritenersi riferita alla possibilità di effettuare ancora assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali, finanziate con risorse statali, in applicazione dell'art. 1, comma 200, della Legge n. 205/2017.
- **Disposizioni in materia di personale di polizia locale (Commi 993-994)** In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, è disposta l'esclusione delle maggiori spese di personale sostenute, rispetto all'anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, città metropolitane e unioni dei comuni, fermo restando l'equilibrio di bilancio, dal computo ai fini delle limitazioni di spesa per l'anno 2021 previste dal DL 78/2010
- Assunzioni a tempo determinato a supporto degli uffici tecnici – eco bonus.

Mancando ad oggi gli strumenti di finanziamento e di attuazione

Il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL del 22/05/2018 non è ancora stato costituito pertanto sono stati riportati in bilancio i dati dell'anno 2020.

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ai commi 438-439-440 dell'art. 1 prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (indennità di vacanza contrattuale) nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, seguenti:

- 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019

- 0,7 per cento dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum dall'art. 66 del CCNL del triennio 2016/2018 (Tabella D) (solo per il personale non dirigenziale) con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

Pertanto, con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziare le risorse per gli adeguamenti contrattuali, che riassorbiranno a regime l'indennità di vacanza contrattuale e l'elemento perequativo una tantum di cui sopra.

Per il Segretario Comunale si segnala che in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

Nazionale del Lavoro per il periodo 2016/2018. Gli stanziamenti di bilancio sono stati pertanto adeguati ai nuovi valori stipendiali.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici).

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali indennità e rimborsi per i consiglieri e gli amministratori.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatici (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Con riferimento alle spese relative agli incarichi, si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'art. 3 comma della Legge n. 244/2007.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Si rilevano le spese per eventuali elezioni regionali/nazionali/europee nell'esercizio, per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi;

INTERESSI PASSIVI - La spesa per interessi passivi è prevista in € 199.422,00 per il 2021, in € 192.084,00 per il 2022 ed in € 184.888,00 per il 2023 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva ordinario: il fondo di riserva è iscritto per € 35.564,96 nel 2021, per € 35.415,42 nel 2022 e per € 35.415,42 nel 2023 – in particolare, lo stanziamento, pari allo 0,30% del totale delle spese correnti, rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad 1.350.202,26.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

- 1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.**

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- 1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- 1b) i crediti assistiti da fidejussione,
- 1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il quale prescrive che, dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.
3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) è intervenuta attenuando l'applicabilità delle percentuali di cui sopra, prevedendo, ai commi 79 e 80 79, per gli anni 2020 e 2021 la possibilità per gli enti locali di variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per

l'esercizio 2020 e 2021 ad un valore pari al 90 per cento, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (riduzione debito commerciale del 10% con riferimento all'esercizio precedente e rispetto dei tempi di pagamento).

Con riferimento al bilancio 2021-2023 tale riduzione potrà eventualmente essere apportata mediante apposita variazione solo a seguito della verifica dei presupposti di legge.

Si segnala inoltre che l'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono due volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento un'annualità peculiare dal punto di vista delle riscossioni.

Il comune di San Pietro Vernotico non ha adottato tale facoltà.

La Commissione *Arconet* ha inoltre chiarito (faq nn. 25 e 26 del 27 ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

In particolare, a regime, ovvero quando il quinquennio di riferimento è composto esclusivamente da esercizi gestiti nel rispetto della citata disciplina armonizzata, il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente per tutti gli esercizi compresi nel quinquennio di riferimento si calcola secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. (X)} + \text{incassi esercizio (X+1) in c/residui (X)}}{\text{accertamenti esercizio (X)}}$$

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

Fondo crediti di dubbia esigibilità - bilancio di previsione 2021					
Classificazione	Capitolo	Descrizione		Accantonamento minimo	Accantonamento effettivo
1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
1.01		Tributi			
1.01.01.06.002	1173	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI VERIFICA E CONTROLLO Modalità di calcolo: Media semplice singoli anni (84,14)	2021 2022 2023	757.260,00 757.260,00 757.260,00	757.260,00 757.260,00 757.260,00
1.01.01.51.002	1181	TASSA RIFIUTI DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO Modalità di calcolo: Media semplice singoli anni (45,69)	2021 2022 2023	57.112,50 57.112,50 57.112,50	57.112,50 57.112,50 57.112,50
1.01.01.61.001	1182	TASSA SUI RIFIUTI Modalità di calcolo: Media semplice singoli anni (34,01)	2021 2022 2023	746.519,50 746.519,50 746.519,50	746.519,50 746.519,50 746.519,50
1.01.01.76.002	1176	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO Modalità di calcolo: Media semplice singoli anni (76,10)	2021 2022 2023	76.100,00 76.100,00 76.100,00	76.100,00 76.100,00 76.100,00

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

		Totale Tipologia 1.01	2021	1.636.992,00	1.636.992,00
			2022	1.636.992,00	1.636.992,00
			2023	1.636.992,00	1.636.992,00
		Totale Titolo 1	2021	1.636.992,00	1.636.992,00
			2022	1.636.992,00	1.636.992,00
			2023	1.636.992,00	1.636.992,00
3		Entrate extratributarie			
3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.01.002	4055	COSAP RECUPERO EVASIONE Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (0,00)	2021	0,00	10.000,00
			2022	0,00	10.000,00
			2023	0,00	10.000,00
3.01.03.01.003	4057	CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (0,00)	2021	0,00	11.480,00
			2022	0,00	11.480,00
			2023	0,00	11.480,00
3.01.03.02.002	1533	FTTTI REALI DI LOCALI AD USO COMMERCIALE Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (47,83)	2021	12.435,80	12.435,80
			2022	12.435,80	12.435,80
			2023	12.435,80	12.435,80
		Totale Tipologia 3.01	2021	12.435,80	33.915,80
			2022	12.435,80	33.915,80
			2023	12.435,80	33.915,80
3.02		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.02.01.004	1517	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE Modalità di calcolo: Media semplice singoli anni (62,12)	2021	248.480,00	248.480,00
			2022	248.480,00	248.480,00
			2023	248.480,00	248.480,00
3.02.03.01.999	1519	AMMENZE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME Modalità di calcolo: Media semplice singoli anni (20,11)	2021	100,55	100,55
			2022	100,55	100,55
			2023	100,55	100,55
		Totale Tipologia 3.02	2021	248.580,55	248.580,55
			2022	248.580,55	248.580,55
			2023	248.580,55	248.580,55
		Totale Titolo 3	2021	261.016,35	282.496,35
			2022	261.016,35	282.496,35
			2023	261.016,35	282.496,35
		Totale	2021	1.898.008,35	1.919.488,35
			2022	1.898.008,35	1.919.488,35
			2023	1.898.008,35	1.919.488,35

Al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti recupero evasione dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

ACCANTONAMENTI PER PASSIVITA' POTENZIALI

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

L'accantonamento a Fondo rischi contenzioso nel triennio 2021/2023 tiene conto degli accantonamenti già disposti al 31/12/2020 e documentati nel Verbale di chiusura dell'esercizio 2020 pari a complessivi **€ 1.282.849,53** (deliberazione di Giunta Comunale n. 17/021, rettificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 70/2021) e della valutazione documentata dall'Avvocatura comunale. Con riguardo a tale valutazione occorre evidenziare che alcuni dei contenziosi ivi riportati sono garantiti da altri accantonamenti vincolati nell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 e nel dettaglio: Fondo rischi passività potenziali pari ad € 136.848,07; avanzo vincolato di € 29.460,45 con riferimento al contenzioso relativo all'intervento di manutenzione della Falesia.

Nella programmazione 2021/2023, pertanto:

- per l'anno 2021 si è provveduto ad applicare quota parte dell'accantonamento al 31/12/2020 pari ad € 346.054,75 al fine di fare fronte ai contenziosi per i quali l'avvocatura comunale ha comunicato un concreto rischio di soccombenza;
- per il 2022, non potendosi applicare l'avanzo nella seconda annualità del bilancio di previsione, resta garantito l'accantonamento disponibile al 31/12/2020 al netto della quota applicata nell'esercizio 2021;
- per il 2023 si prevede lo stanziamento a titolo prudenziale di ulteriori risorse a fondo contenzioso nella misura di € 65.497,00.

Nel calcolo del fondo contenzioso, sia quale accantonamento al 31/12/2020 che quali previsioni di competenza per il triennio e applicazione avanzo al bilancio 2021, è stata effettuata e documentata agli atti del Servizio Finanziario e dell'Organo di Revisione contabile la valutazione delle singole controversie tenendo conto delle loro specificità in termini di soccombenza- Corte dei conti, sez. reg. per la Puglia, nella recente delib. n. 98/2020/PRSE del 29 ottobre 2020. È stato di recente evidenziato (sez. reg. contr. per la Lombardia, delib. n. 69/2020/PRSE) che "La valutazione della passività potenziale deve, pertanto, essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio ed in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità (così, da ultimo, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol-Sede di Trento, deliberazione n. 57/2019/PRSE). Si evidenzia, in proposito, che recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Campania n. 125/2019/PRSP e Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 18/2020/PRSE) ha fatto riferimento, ai fini della classificazione delle passività potenziali tra passività "probabili", "possibili" e da "evento remoto", ai seguenti principi:

- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

– la passività da “evento remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero”.

Accantonamento a Fondo rischi passività potenziali da riconoscimento debiti fuori bilancio

A tali accantonamenti, inseriti a solo titolo prudenziale, e sulla base degli stanziamenti inseriti nei passati esercizi è pari ad € 20.000,00, per l'esercizio 2021, e ad € 17.000,00 per ciascun esercizio finanziario 2022/2023.

A tal fine occorre precisare che tutti i debiti documentati al Servizio finanziario trovano puntuale finanziamento nell'annualità 2021 del bilancio di previsione 2021/2023.

Fondo garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

La legge di bilancio per il 2020, all'art. 1 comma 854, rinvia al 2021 la decorrenza dell'obbligo di accantonare tale fondo, consentendo agli enti più tempo per riallinearsi con i tempi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 per il pagamento dei debiti commerciali. Non saranno dunque sanzionati gli eventuali sforamenti del 2019.

In particolare con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Viene inoltre previsto lo spostamento del termine, dal 31 gennaio al 28 febbraio, per l'adozione della delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente.

Si richiama la verifica delle condizioni richieste dalla normativa in merito all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali, in base all'istruttoria compiuta dal servizio finanziario, sotto riportata:

I^ condizione: riduzione del debito commerciale

Bisogna verificare che il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2020), è inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (2020);

Totale delle fatture ricevute nell'esercizio precedente (2020);	€ 4.589.713,14
Percentuale	5%

5% su totale delle fatture ricevute nell'esercizio precedente (2020)	€ 229.485,66
Stock debito commerciale residuo, scaduto e non pagato risultante alla fine dell'esercizio precedente (per il 2021 considera il 31/12/2020): elaborati da PCC in data: 16/03/2021	€ 181.660,11
L'Ente ha uno stock del debito commerciale inferiore al 5% delle fatture ricevute nello stesso anno? (Se SI non bisogna iscrivere in bilancio il FGDC, se NO procedi con la successiva verifica)	SI
II^ condizione: ritardo nei pagamenti	
Tempi medi ponderati di pagamento e ritardo elaborati da PCC in data: 16/03/2021	
Art 1, comma 859, lettera b), L. 145/2018: ritardi registrati nell'esercizio precedente nei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 (art. 33 D.Lgs. n. 33/2013, art. 9 DPCM 22/09/2014 e art. 41, comma 1, DL n. 66/2014);	
Indicatore annuale dei pagamenti (per il 2021 considera l'anno 2020)	41 giorni
Tempo medio ponderato di ritardo	8 giorni
L'Ente è in regola con l'indicatore annuale dei pagamenti per non iscrivere in bilancio il FGDC?	NO
III^ condizione: comunicazione annuale dello stock dei debiti commerciali a PCC	
Art. 1, comma 867, della legge n. 145/2018 (obbligo di comunicare lo stock dei debiti commerciali): a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno anche gli enti locali comunicano, mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (PCC), l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019, NB: anche per il 2019 la scadenza è stata anticipata entro il 31 gennaio.	
Data comunicazione, tramite piattaforma PCC, dello stock dei debiti commerciali	
L'Ente ha comunicato entro i termini previsti dalla legge lo stock dei debiti commerciali, mediante piattaforma PCC, per non iscrivere in bilancio il FGDC?	SI
IV^ condizione: comunicazione pagamenti delle fatture sulla PCC	
Art. 1, comma 868, L. 145/2018: L'Ente ha trasmesso alla PCC le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture, per non iscrivere in bilancio il FGDC?	SI

V^ condizione: pubblicazione ammontare debiti	
<i>Art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013: gli enti locali hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione Amministrazione trasparente, sia con cadenza trimestrale che con cadenza annuale, l'indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.</i>	
<i>L'Ente ha pubblicato sul proprio sito internet - sezione Amministrazione trasparente - gli indicatori dei tempi medi di pagamento, sia trimestrali che annuali, e l'ammontare complessivo del debito commerciale residuo per non iscrivere in bilancio il FGDC?</i>	SI

Dall'analisi dei parametri di cui alla tabella soprastante, si rileva che per il Comune di San Pietro Vernotico sussista l'obbligo di accantonare il fondo a garanzia dei debiti commerciali.

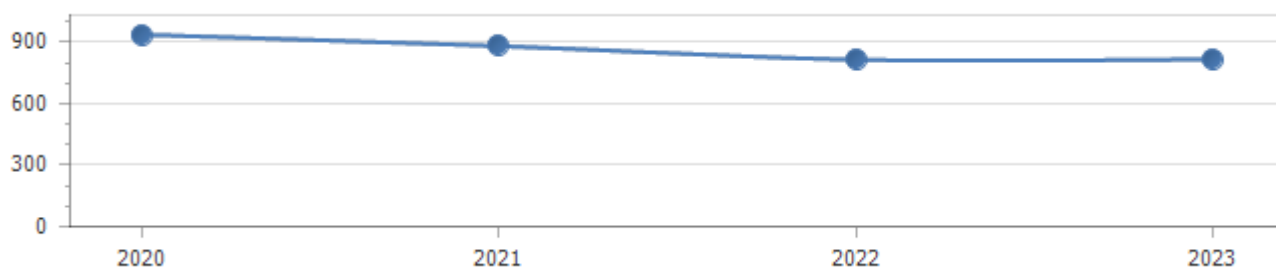
L'accantonamento obbligatorio è pari ad **€ 33.329,49** pari al 1% dello stanziamento in bilancio della spesa per acquisto di beni e servizi, esclusi gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, come sotto determinato:

CALCOLO DEL FONDO DI GARANZIA PER DEBITI COMMERCIALI (FGDC)	
Spesa per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 3 del titolo I) dell'anno in corso (quindi per il 2021 considera l'anno 2020):	5.521.077,71
Spesa finanziata da risorse con specifico vincolo di destinazione (rifiuti – entrate TARI stanziamento 2020)	- 2.188.128,57
Ammontare spesa per acquisto di beni e servizi dell'anno in corso su cui calcolare il FGDC:	3.332.949,14
Percentuale per calcolo FGDC	1%
FGDC da iscrivere in bilancio di previsione 2021	33.329,49

Si dà atto che tale accantonamento verrà adeguato ad ogni variazione della suddetta spesa per acquisto di beni e servizi.

PRINCIPALI INDICATORI DI SPESA

Spesa corrente pro-capite								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I - Spesa corrente	12.269.025,23	937,78	11.535.848,90	881,74	10.660.909,37	814,87	10.680.111,76	816,34
Popolazione	13.083		13.083		13.083			



Spesa per interessi sulle spese correnti								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Interessi passivi	222.335,00	1,81	199.422,00	1,73	192.084,00	1,80	184.888,00	1,73
Spesa corrente	12.269.025,23		11.535.848,90		10.660.909,37		10.680.111,76	



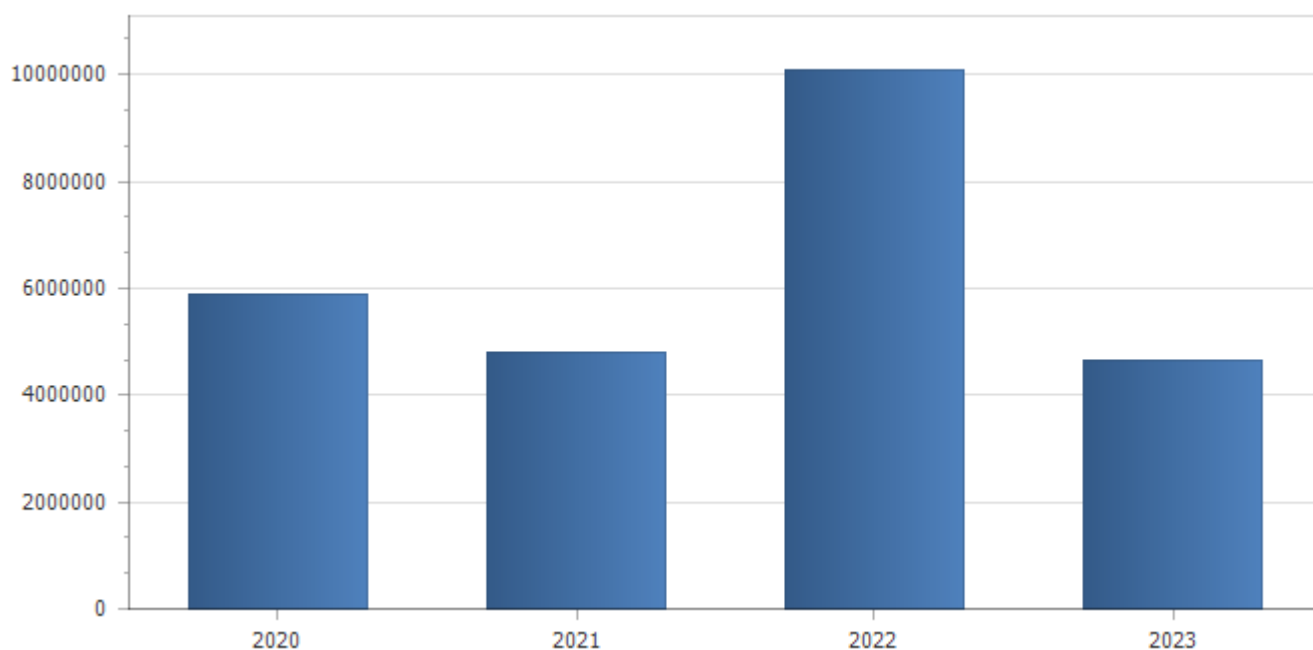
Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Trasferimenti correnti	1.726.749,85	14,07	1.358.173,70	11,77	1.111.942,58	10,43	1.111.942,58	10,41
Spesa corrente	12.269.025,23		11.535.848,90		10.660.909,37		10.680.111,76	



TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Spese in conto capitale					
Macroaggregato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.717.373,15	4.784.983,06	-16,31	10.086.841,78	4.659.669,12
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.5 Altre spese in conto capitale	169.040,63	0,00	-100,00	0,00	0,00
Totale	5.886.413,78	4.784.983,06	-18,71	10.086.841,78	4.659.669,12



INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Con riferimento alla previsione di acquisto di immobili, prima di procedere all'acquisto verranno verificate le condizioni previste dall'art. 12 comma 1-ter del D.L. 98/2011: il responsabile del procedimento procederà con l'attestazione dell'indispensabilità (per obbligo giuridico incombente e/o necessità di soddisfare) e l'indilazionabilità dell'acquisto; inoltre la congruità del prezzo verrà attestata dall'Agenzia del demanio, previo

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

La norma in questione non è applicabile a decorrere dall'esercizio 2019 agli enti che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente, come disposto dalla legge di bilancio 2019 (art. 1 comma 905).

La Legge di bilancio 2021 (comma 153) ha inoltre previsto la possibilità per gli enti territoriali (quindi anche per i Comuni) di procedere all'acquisto diretto di unità immobiliari che appartengono al patrimonio immobiliare dello Stato nell'ambito di interventi connessi all'emergenza abitativa, nell'ambito dell'articolo 3, comma 17-bis, del D.L. n. 351/2001 (trasferimenti di proprietà derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico). Gli enti interessati devono dare notizia nel sito istituzionale dell'ente delle operazioni effettuate, indicando il soggetto pubblico alienante e il prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia delle entrate.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio.

Descrizione dell'intervento	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Importo complessivo	Di cui cofinanz. bilancio	Di cui utilizzo mutuo vincolato in avanzo
Ristrutturazione immobile per realizzazione residenza anziani non autosufficienti	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Messa in sicurezza discarica Marciaddare	1.510.418,80	431.000,00	0,00	1.941.418,80	0,00	0,00
Riqualificazione edificio scolastico De Simone	190.000,00	1.650.000,00	720.000,00	2.560.000,00	10.000,00	0,00
Riqualificazione edificio scolastico Don Minzoni	135.000,00	1.350.000,00	690.000,00	2.175.000,00	10.000,00	0,00
Riqualificazione edificio scolastico De Gasperi	135.000,00	1.350.000,00	639.602,14	2.124.602,14	10.000,00	0,00
Manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e messa a norma Palazzetto comunale	260.000,00	500.000,00	0,00	760.000,00	0,00	260.000,00
Interventi strutturali sul canale "ficinera" per la mitigazione del rischio idrogeologico	340.000,00	675.000,00	300.000,00	1.315.000,00	80.000,00	0,00
Realizzazione campo da tennis presso impianto sportivo via Torchiarolo	25.000,00	191.666,67	0,00	216.666,67	0,00	0,00
Lavori di rigenerazione urbana tratto via Lecce e annessa corte	50.000,00	74.108,12	0,00	124.108,12	0,00	0,00
Lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario via Libertà	150.000,00	955.000,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00
Lavori messa in sicurezza tratto urbano di Viale P. Ancora	50.000,00	725.000,00	725.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Lavori di messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico nel settore costiero Nord	380.000,00	1.548.066,99	1.548.066,98	3.476.133,97	5.000,00	0,00
Lavori riqualificazione piazza	255.000,00	250.000,00	0,00	505.000,00		0,00

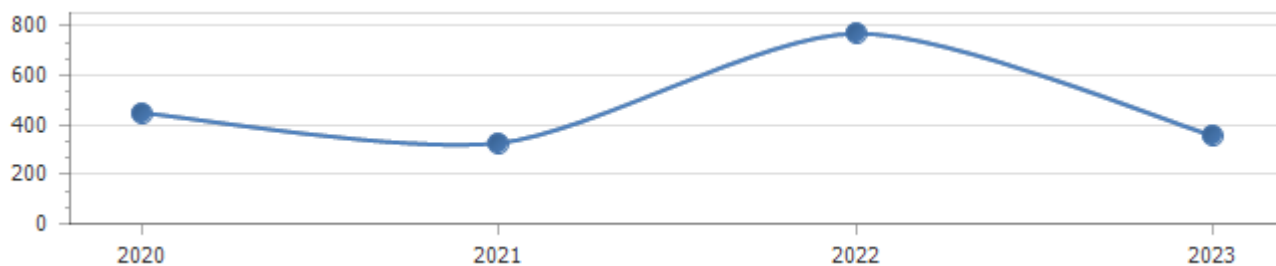
Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

Nuova Europa in. C.da Cicorella					0,00	
Lavori rigenerazione impianto sportivo "Jasmin"	350.000,00	350.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Lavori di riqualificazione del Campo Sportivo comunale ubicato in via del Campo	290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	0,00	190.500,00

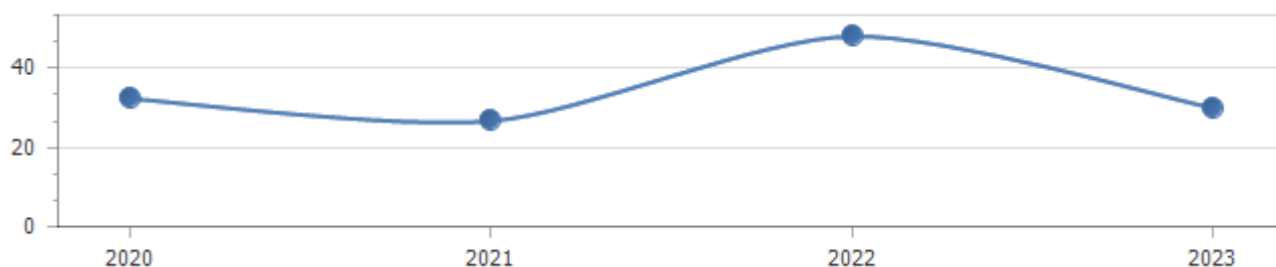
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 68/2021 è stato adottato il programma triennale 2021/2023 e l'elenco annuale delle opere pubbliche 2021 cui si rimanda per un approfondimento degli interventi programmati.

PRINCIPALI INDICATORI DI SPESA

Spesa in conto capitale pro-capite								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo II – Spesa in c/capitale	5.886.413,78	449,93	4.284.983,06	327,52	10.086.841,78	770,99	4.659.669,12	356,16
Popolazione	13.083		13.083		13.083			



Indicatore propensione investimento								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Spesa c/capitale	5.886.413,78	32,33	4.284.983,06	26,72	10.086.841,78	48,10	4.659.669,12	30,00
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	18.206.508,91		16.035.573,86		20.969.831,05		15.534.755,78	



1.4 I VINCOLI DI SPESA

LE SPESE SOGGETTE A LIMITI

1.4.1 Abrogazione limiti di spesa.

Si evidenzia che la legge 157/2019 di conversione del DL 124/2019 (art. 57 comma 2) ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (articolo 6, comma 7 del DL 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20 per cento della spesa dell'anno 2009 (articolo 6, comma 8 del DL 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9 del DL 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (articolo 6, comma 12 del DL 78/2010);
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (articolo 6, comma 13 del DL 78/2010);
- l'obbligo di riduzione del 50 per cento della spesa, rispetto a quella sostenuta nel 2007, per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1 del DL 112/2008);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (articolo 5, comma 2 del DL 95/2012);
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (articolo 2, comma 594, della legge 244/2007).

1.4.2 Spesa di Personale

Verifica rispetto limite spese per il personale esercizio 2021/2023- Art. 1 comma 557/ quater Legge n. 296/2006.

OGGETTO			2021	2022	2023
1	Macroaggregato 01 (compreso il Segretario e compresi gli oneri per il nucleo familiare, i buoni pasto e le spese per equo indennizzo)	+	€ 2.104.233,41	€ 2.187.564,60	€ 2.180.169,71
2	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali (inclusa IRAP)	-	€ 36.600,00	€ 36.600,00	€ 36.600,00
	rinnovi contrattuali segretari	-	€ 13.362,00		

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

3	IRAP	+	€ 139.601,14	€ 145.886,30	€ 145.378,58
4	Costo complessivo: co.co.co., altre forme di lavoro flessibile (es. interinali), personale in convenzione, LSU, incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1, 2 e 6, del TUEL, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003*	+	€ 18.030,34		
5	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni*	+	€ 25.818,58		
6	Spese a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute dal personale cessato dal servizio (art. 10, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66)*	+			
7	Indennità per decesso del dipendente, di cui all'art. 12, comma 8, del CCNL del biennio 2004-2005*	+			
8	Spese sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente*	+			
9	SPESE PREVIDENZA P.M.	+	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
10	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato) quota segretario gennaio febbraio 2021	-	€ 7.415,00	€ -	
11	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa disposizione di legge	-			
12	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette	-			
13	Spese per formazione del personale	-	€ 9.548,00	€ 9.548,00	€ 9.548,00
14	Rimborsi per missioni	-	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
15	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	€ -		
16	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati trasferimento	-	€ -		
17	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato per attività elettorale	-	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00
18	Spese per personale trasferito dalle Regioni per l'esercizio di funzioni delegate	-			
19	Spese per personale il cui contratto di lavoro a tempo determinato, anche se in forma di collaborazione coordinata e continuativa, sia stato stipulato nel 2005 (solo se l'ente presentava avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi)	-			
20	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell'8 marzo 2007)	-			
21	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-			
22	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-	€ 19.245,00	€ 19.245,00	€ 19.245,00

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

Totale spesa		2.175.413,47	2.241.957,90	2.234.055,29
Media spesa 2011/2013		2.242.634,33	2.242.634,33	2.242.634,33
	L'ente rispetta il vincolo relativo alla spesa del personale ?	SI	SI	SI

CALCOLO SPESA DI PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011/2013			
	2011	2012	2013
TOTALE SPESA DI PERSONALE AL LORDO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA EX ART. 1, COMMA 557 L. 596/2006(A)	€ 2.499.577,42	€ 2.489.577,78	€ 2.222.297,34
SPESA SOSTENUTA DALLE SOCIETA' (A) PARTECIPAZIONE PUBBLICA (B)	€ 168.248,00	€ 205.696,77	€ 109.604,78
SPESA NETTA (C) = (A-B)	€ 2.331.329,42	€ 2.283.881,01	€ 2.112.692,56
SPESA MEDIA TRIENNIO 2011/2013= VALORE LIMITE SPESA ANNO 2021	€ 2.242.634,33		
ANNO	SPESA DI PERSONALE	SPESA MEDIA TRIENNIO 2011/2013	DIFFERENZIALE DISPONIBILE
2021	2.175.413,47	2.242.634,33	67.220,86
2022	2.241.957,90	2.242.634,33	676,43
2023	2.234.055,29	2.242.634,33	8.579,04

1.4.3 Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

Titolo	Tipologia	Entrate	2021	2022	2023
1	01	IMU Accertamenti	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1	01	TASI Accertamenti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	01	Tarsu accertamenti	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3	02	Proventi contravvenz.	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	05	Rimborsi elettorali	88.000,00	88.000,00	88.000,00
TOTALI			1.613.000	1.613.000	1.613.000

Titolo	Missione/ programma	Spesa	2021	2022	2023
1	01.07	Spese per elezioni	88.000,00	88.000,00	88.000,00
1	20.03	Fondo Crediti di dubbia esigibilità su accertamenti IMU, accertamenti TARI, accertamenti TASI e proventi contravvenzionali	1.138.952,50	1.138.952,50	1.138.952,50
1	20.03	Fondo rischi contenzioso	0,00	0,00	65.497,00
1	08.01	Rimborso contributi di costruzione non dovuti	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	03.02	Utilizzo proventi da violazione norma del Codice della strada	151.520,00	151.520,00	151.520,00
1	01.04	Rimborso tributi e altre entrate	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	07.01	Spese per manifestazioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	01.04-03.01	Aggio recupero evasione	51.350,00	51.350,00	25.850,00
1	01.11	Oneri da sentenze sfavorevoli	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	01.11	Risarcimento danni	43.647,80	20.000,00	20.000,00
1	04.02	Contributi POF	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	01.11	Lodo arbitrale	20.000,00	0	0
1	20.03	Fondo garanzia crediti commerciali	33.329,49	0	0
1	20.03	Fondo di riserva	31.917,16	35.415,42	35.415,42
1	20.03	Fondo rinnovi contrattuali	36.600,00	36.600,00	36.600,00
1	20.03	Fondo rischi passività potenziali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE			1.692.316,95	1.618.837,92	1.658.834,92

2. ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E DEI RELATIVI UTILIZZI.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione si è proceduto all'aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Ai sensi del D.Lgs. n.118/2011, tale determinazione consente all'Ente di poter applicare l'avanzo presunto, nella sua parte vincolata/ accantonata, al bilancio di previsione 2021.

Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, come documentato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2021 rettificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/03/2021, applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili alla data del 29/03/2021, integrate alla data odierna con riferimento agli atti di riaccertamento ordinari contabilizzati, è pari ad € 16.658.150,20, la cui composizione è di seguito indicata:

- a. Parte accantonata € 12.797.668,75;
- b. Parte vincolata € 2.453.283,45;
- c. Totale destinata agli investimenti € 218.564,67;

PARTE DISPONIBILE: € 1.188.633,33

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Lo stesso principio contabile individua, in via del tutto eccezionale, i casi in cui è possibile derogare a questa regola applicando già in fase di approvazione del bilancio l'avanzo presunto. Questa facoltà è limitata:

- ai fondi vincolati;
- ai fondi accantonati risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.

Altro limite riguarda l'annualità a cui è possibile applicare l'avanzo di amministrazione al bilancio. Lo stesso principio prevede che «Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi».

Fondi vincolati

L'ente può applicare al bilancio di previsione i fondi vincolati che risulteranno dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La facoltà è generale in quanto riguarda tutti i fondi vincolati, a prescindere dalla tipologia e natura del vincolo e a prescindere anche dall'esercizio in cui si è formato l'avanzo. In sostanza, quindi, è possibile applicare avanzo vincolato, sia che esso provenga da vincoli accertati con l'approvazione del rendiconto del penultimo esercizio precedente, sia da vincoli generati nel corso dell'esercizio precedente. Questo “favor” del legislatore discende

dalla necessità di tutelare i vincoli sottostanti all'entrata, garantendo (senza limiti temporali) il raggiungimento delle finalità di pubblico interesse della spesa a cui tali vincoli sono preordinati.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 prevede l'utilizzo di quote vincolate/accantonate del risultato di amministrazione presunto 2020 per un totale di € 1.429.356,84 e precisamente:

1. somme per accantonamenti € 361.054,75 così suddivisi:

Fondo contenzioso € 346.054,75;

Patrocinio legale dipendenti € 15.000,00

2. somme per vincoli derivanti da leggi e principi contabili:

€ 40.000,00 utilizzo vincolo Fondo funzioni fondamentali – agevolazioni utenze non domestiche – emergenza COVID 19 – esercizio 2020;

3. somme per vincoli derivanti da trasferimenti € 56.304,38 così suddivisi:

€ 5.675,69 compensi a carico della Prefettura per il personale della Polizia Municipale – attività COVID 19

€ 12.452,00 risorse contributo regionale istruzione 0-6 anni assegnate nell'anno 2020;

€ 31.533,89 contributo regionale Deliberazione G.R. n. 788/2020

€ 6.642,80 utilizzo contributo regionale diritto allo studio anno 2020;

4. somme per vincoli derivanti da mutui € 403.864,49 così suddivisi:

€ 213.364,49 relativo al Mutuo contratto con i credito sportivo quale cofinanziamento del progetto di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport;

€ 190.500,00 relativo al mutuo contratto con il Credito Sportivo, devoluzione finalizzata al progetto di riqualificazione del Campo sportivo comunale.

5. somme per vincoli formalmente attribuiti dall'Ente € 638.133,22 così suddivisi:

€ 8.549,13 risorse trasferite nel corso del 2018 dal Commissario per la gestione del progetto Canale Infocaciucci, vincolate del risultato di amministrazione, finalizzate al pagamento degli incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016;

€ 102.500,00 risorse finalizzate ad interventi di messa in sicurezza del Palazzetto dello sport – deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2021;

€ 87.500,00 risorse finalizzate ad interventi di messa in sicurezza del Palazzetto dello sport – deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2021;

€ 38.000,00 risorse finalizzate a Lavori di adeguamento igienico-sanitario e messa a norma della porzione di fabbricato destinato a “servizi” nel vecchio Cimitero Comune di San Pietro Vernotico” – nota Responsabile Area 3 prot. n. 8184/2021 del 25/03/2021;

€ 15.000,00 risorse finalizzate ad incarichi di progettazione e collaudo opere pubbliche;

€ 55.000,00 risorse finalizzate ad interventi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale;

€ 10.000,00 utilizzo somme stanziato nel bilancio 2020 e vincolato nell'avanzo presunto al 31/12/2020 destinate al cofinanziamento di progetti regionali/comunitari di competenza dell'Area 6;

€ 82.307,67 per il finanziamento di debiti fuori bilancio relativi a prestazioni nel campo dello smaltimento rifiuti - nota del responsabile delle aree 3 e 4 prot.6940 del 29/03/2018;

€ 5.230,67 per il finanziamento del debito fuori bilancio relativo al mancato pagamento dei canoni per gli anni 2009, 2010 e 2011 per l'utilizzo di ponti radio e licenze di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile - nota del responsabile dell'area 7 prot.6939 del 29/03/2018;

€ 50.000,00 finalizzate ad interventi relativi al Piano strategico del commercio.

€ 69.810,87 per il finanziamento del debito fuori bilancio relativo al progetto di mitigazione del rischio idraulico del canale "Infocaciucci" nel tratto tra il vecchio ed il nuovo cimitero - nota del responsabile delle aree 3 e 4 prot.6940 del 29/03/2018;

€ 3.241,24 per il finanziamento del debito fuori bilancio relativo al progetto di efficientamento energetico della sede

comunale - nota del responsabile delle aree 3 e 4 prot.6940 del 29/03/2018;

€ 29.460,45 per il finanziamento del debito fuori bilancio relativo al progetto di stabilizzazione e consolidamento della falesia in Campo di Mare - nota del responsabile delle aree 3 e 4 prot.6940 del 29/03/2018;

€ 1.533,19 – finanziamento debito fuori bilancio spesa supporto al RUP – nota responsabile Area 3 prot. n. 1336/2021

€ 80.000,00 cofinanziamento intervento rischio idrogeologico canale fica nera – delibera programma OO PP n. 68/2021.

Utilizzo avanzo destinato investimenti: € 110.000,00 per interventi di messa in sicurezza della sede comunale. L'utilizzo di tali risorse resta subordinato all'approvazione del Rendiconto 2020.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito

L'Ente ha effettuato la programmazione dei propri investimenti a valere sugli esercizi 2021 e successivi senza il ricorso a nuovo indebitamento.

Pertanto, l'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito	6.576.663,68	6.373.633,88	6.115.529,90	5.844.544,90	6.110.893,90	6.060.511,23	5.845.769,33	5.623.689,43
Nuovi prestiti	42.829,05	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di rotazione Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	290.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	245.858,85	258.103,98	270.985,00	284.520,00	50.382,67*	214.741,90	222.079,90	194.974,90
Estinzioni anticipate ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni ⁽²⁾ le variazioni negative vanno inserite con il segno (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residuo debito	6.373.633,88	6.115.529,90	5.844.544,90	6.110.893,90	6.060.511,23	5.845.769,33	5.623.689,43	5.428.714,53

* L'Ente nell'esercizio 2020 ha rinegoziato il debito con Cassa Depositi e prestiti e sospeso per il medesimo esercizio il pagamento della quota capitale dei mutui MEF e di quelli contratti con UBI Banca

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N 267/2000	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	8.278.976,25
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	1.243.775,45
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.837.443,21
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	11.360.194,91
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	1.136.019,49
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 (2)	199.422,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2021	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	936.597,49
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2020	6.060.511,23
Debito autorizzato nel 2021	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	6.060.511,23
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00
(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).	
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi	

4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

5. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Il Comune di San Pietro Vernotico non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

6. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 210 del 19/11/2020:

Denominazione	Natura Giuridica	Controllata/partecipata	Quota partecipazione
Autorità Idrica Pugliese	Ente strumentale	Partecipata	0,34%
Consorzio Leader II	Ente strumentale	Partecipata	17,13%

Con riferimento alla partecipazione detenuta dal Comune di San Pietro Vernotico, riferita alla società "Fiscalità Locale" S.r.l., nessuna delle misure previste dal D.Lgs. n. 175/2017 risulta applicabile, in quanto alla data del 31/12/2017 la società "Fiscalità locale" S.r.l. risulta essere assoggettata a procedura fallimentare, tuttora in corso.

7. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Il pareggio di bilancio

I commi da 819 a 826 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità. Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (co. 823). Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano fermi solo gli obblighi connessi all'invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo valore conoscitivo. La legge di bilancio esplicita l'abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 e di mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d'anno.

Con circolare n. 3 del 14/02/2019 del Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono stati forniti i chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019). Si riporta di seguito quanto testualmente ivi riportato con riferimento agli adempimenti con decorrenza dall'esercizio 2019: *"Il comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, prevede che, a decorrere dal 2019, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118). Giova ricordare che il predetto prospetto consente di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e che di esso va utilizzata la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet. Ai sensi del comma 820 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, detti enti utilizzano, a decorrere dall'anno 2019, il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Ai fini della verifica degli equilibri di finanza pubblica, ciascun ente, in sede di rendiconto, deve dimostrare, attraverso il prospetto "Verifica degli equilibri" di cui al citato allegato 10, un risultato di competenza non negativo (Equilibrio finale). Al riguardo, si segnala che nel corso della riunione della Commissione Arconet del 9 gennaio 2019 sono stati presi in esame gli aggiornamenti degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito delle modifiche intervenute al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019. In particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", di cui al citato allegato 10, che include gli accertamenti e gli impegni definitivi, imputati all'esercizio di riferimento, gli stanziamenti definitivi riferiti al fondo pluriennale vincolato (entrata e spesa) e l'avanzo o disavanzo d'amministrazione, è stata sottoposta alla valutazione della richiamata Commissione l'ipotesi di inserire, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La*

partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale e sugli obblighi che ai sensi dell'art. 187 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, discendono in caso di disavanzo (...). Preliminarmente, occorre ricordare che, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti dal comma 469 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, per la cui trasmissione è stato finora utilizzato il sistema web appositamente previsto all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>. Pertanto, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009. Ciò premesso, si ritiene utile segnalare che il comma 902 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di semplificare alcuni adempimenti contabili in capo ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane previsti dall'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) stabilisce che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla richiamata BDAP, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno.

Per il Comune di San Pietro Vernotico, con riferimento al vincolo di finanza pubblica, come sopra specificato in termini di Pareggio di bilancio, si prevede che verrà rispettato anche negli anni 2021/2022/2023, come documentato nella tabella di seguito riportata in termini previsionali:

EQUILIBRI DI BILANCIO					
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.193.382,68				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	11.055.611,01	10.802.989,27	10.795.086,66	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	11.535.848,90	10.660.909,37	10.680.111,76	
di cui: - fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	
- fondo crediti di dubbia esigibilità		1.919.488,35	1.919.488,35	1.919.488,35	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	214.741,90	222.079,90	194.974,90	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-694.979,79	-80.000,00	-80.000,00	
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)	629.979,79	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	65.000,00	80.000,00	80.000,00	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	979.377,05	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	500.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.870.606,01	9.666.841,78	4.739.669,12
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	65.000,00	80.000,00	80.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	4.784.983,06	10.086.841,78	4.659.669,12
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	629.979,79	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-629.979,79	0,00	0,00

Conclusioni

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili approvati con il D.Lgs. 118/2011.